

C. C. D. L.

CONFEDERAZIONE PROVINCIALE LAVORATORI DELLA TERRA  
FIRENZE

---

RACCOLTA  
di accordi per i lavoratori della terra  
(dal 16 agosto 1944 al 1949)



FIRENZE  
S. p. A. Stab. Tip. già Civelli  
1949

# INDICE

## PARTE PRIMA

Tariffe per gli avventizi . . . . .	Pag.	7
Tariffe per i braccianti fissi . . . . .	»	18
Tariffe per gli operai salariati . . . . .	»	25
Gratifiche natalizie . . . . .	»	30
Tariffe operai giardinieri . . . . .	»	35
Tariffe operai addetti alla lavorazione del tabacco . . . . .	»	38
Tariffe per gli operai trebbiatori addetti alle macchine industriali . . . . .	»	39
Disposizioni per tutti gli operai agricoli ( <i>carovita, assegno familiare fisso, prezzo del grano di approvvigionamento, carograno, caropane, premio di liberazione, premio della Repubblica, compenso consumo arnesi, computo dell'indennità di licenziamento</i> ) . . . . .	»	42
Stipendi per dirigenti tecnici ed impiegati agricoli . . . . .	»	45

## PARTE SECONDA

### COLONI MEZZADRI:

Il giudizio dell' On. De Gasperi sulla vertenza mezzadrile . . . . .	Pag.	55
Testo dell'Accordo fra Ass. Agricoltori e Federterra per l'applicazione del « Giudizio » in Prov. di Firenze . . . . .	»	57
Norme integrative al « Giudizio » emesse dalla Presidenza del Consiglio . . . . .	»	59
Norme di applicazione concordate presso il Ministero Agricoltura . . . . .	»	61
Decisione della Commissione Arbitrale istituita presso il Tribunale Civile e Penale di Firenze per l'applicazione del « Giudizio ». . . . .	»	63
Accordo per la sostituzione del bestiame da lavoro raziato dai Tedeschi . . . . .	»	65
Accordo per mezzadri richiamati alle armi . . . . .	»	65
Proroga dei contratti di mezzadria, colonia parziaria e compartecipazione (legge 4 agosto 1948, n.º. 1094) . . . . .	»	65
Accordo per la Tregua mezzadrile (24 giugno 1947). . . . .	»	67
Regolamento per l'applicazione della Tregua Mezzadrile . . . . .	»	69
Rapporto fra affittuario concedente e proprietario (migliorie) . . . . .	»	71

Lettere del Ministro Agricoltura On. Segni (4 % migliorie fondiarie; determinazione del 4 %; calcolo del 4 %) . . . . .	<i>Pag.</i>	72
Accordi per compensi piccoli e grossi arnesi, luce stalla ecc. . . . .	»	73
Prezzi indicativi per le stime nei passaggi di colonia . . . . .	»	77
Prezzo del grano di integrazione . . . . .	»	80
Premio di sollecito conferimento grano . . . . .	»	80
Trebbiatura del grano effettuata a mano . . . . .	»	81
Suini allevati a mezzadria . . . . .	»	81
Tariffe per le opere e le attaccature dal 25 marzo in poi . . . . .	»	82
D.L.L. 2 aprile 1946, n.: 142 (contributi unificati) . . . . .	»	83
Lettere ministeriali sull'interpretazione del D.L.L. 2 aprile 1946, n.º 142 . . . . .	»	84
COLTIVATORI DIRETTI AFFITTUARI:		
Disposizioni in materia di affitto di fondi rustici . . . . .	»	86
PICCOLI PROPRIETARI COLTIVATORI DIRETTI:		
Assicurazioni infortuni . . . . .	»	87

## PARTE PRIMA

# TARIFFE PER GLI AVVENTIZI

Dal 16 agosto 1944

## a) Braccianti ed operai specializzati:

Lavori ordinari:	Uomini	18-65 anni	. . . . .	L.	5,20	l'ora
	»	16-18	» . . . . .	»	3,45	»
	Ragazzi	14-16	» . . . . .	»	2,45	»
	Donne	14-17	» . . . . .	»	2,45	»
	»	17-60	» . . . . .	»	2,95	»
Lavori fienagione, mietitura e trebbiatura:	Uomini	18-65	» . . . . .	»	6,75	»
	»	16-18	» . . . . .	»	4,70	»
	Ragazzi	14-16	» . . . . .	»	3,35	»
	Donne	14-17	» . . . . .	»	3,35	»
	»	17-60	» . . . . .	»	4,05	»
Lavori d'innesto e potatura:	Uomini	18-65	» . . . . .	»	7,85	»
	»	16-18	» . . . . .	»	5,45	»
	Ragazzi	14-16	» . . . . .	»	3,80	»
	Donne	17-17	» . . . . .	»	3,80	»
	»	17-60	» . . . . .	»	4,70	»

## b) Maestranze addette ai frantoi oleari:

Capi frantoiani . . . . .	L.	7,05	l'ora
Frantoiani . . . . .	»	6,15	»
Uomini oltre i 65 anni . . . . .	»	4,40	»
Giovani fino ai 18 anni . . . . .	»	3,70	»
Donne . . . . .	»	3,20	»

## c) Personale addetto alle macchine da trebbiare agricole:

Imbocatori . . . . .	L.	7,05	l'ora
Pressatori . . . . .	»	6,40	»

*Oltre alle paghe dovrà essere corrisposto il vitto.*

## d) Maestranze boschive:

Capi boscaioli . . . . .	L.	7,60	l'ora
Segantini a mano . . . . .	»	6,80	»
Traversari . . . . .	»	6,40	»
Cuocitori e carbonai . . . . .	»	6,80	»
Tagliatori e cuocitori . . . . .	»	6,25	»

Tagliatori e boscaioli . . . . .	L.	6,05	Pora
Palaioli . . . . .	»	6,40	»
Donne . . . . .	»	2,95	»
Ragazzi fino ai 17 anni . . . . .	»	3,05	»
Smacchino con bestie del datore di lavoro. . . . .	»	5,90	»
Uomini addetti alla resinazione. . . . .	»	5,80	»

Alle paghe di cui sopra deve essere aggiunto il carovita di legge (vedi pag. 42) e l'assegno fisso di L. 10 (vedi pag. 42).

### Dal 5 febbraio 1945

#### a) Braccianti ed operai specializzati:

Lavori ordinari:	Uomini	18-65 anni	. . . . .	L.	94,95	al giorno
	»	16-18	» . . . . .	»	62,80	»
	»	14-16	» . . . . .	»	44,80	»
	Donne	17-60	» . . . . .	»	54,00	»
	»	14-17	» . . . . .	»	44,80	»
Lavori fienagione mietitura e trebbiatura:	Uomini	18-65	» . . . . .	»	123,20	»
	»	16-18	» . . . . .	»	85,60	»
	»	14-16	» . . . . .	»	61,20	»
	Donne	17-60	» . . . . .	»	74,00	»
	»	14-17	» . . . . .	»	61,20	»
Lavori innesto e potatura:	Uomini	18-65	» . . . . .	»	143,20	»
	»	16-18	» . . . . .	»	99,60	»
	»	14-16	» . . . . .	»	69,20	»
	Donne	17-60	» . . . . .	»	85,60	»
	»	14-17	» . . . . .	»	69,20	»

#### b) Maestranze addette ai frantoi oleari: (per 10 ore di lavoro)

Capi frantoiani:	Uomini	18-65 anni	. . . . .	L.	161,00	al giorno
Frantoiani:	»	18-65	» . . . . .	»	140,50	»
Giovani:	»	14-18	» . . . . .	»	84,50	»
Donne	»	17-60	» . . . . .	»	73,00	»
Uomini oltre i 65 anni . . . . .	»			»	105,00	»

#### c) Maestranze boschive:

Capi boscaioli . . . . .	L.	150,80	al giorno
Segantini a mano . . . . .	»	134,80	»
Traversari . . . . .	»	126,80	»
Cuocitori e Carbonai . . . . .	»	134,80	»
Tagliatori e cuocitori. . . . .	»	124,00	»

Tagliatori e boscaioli . . . . .	L.	120,00	al giorno
Palaioli . . . . .	»	125,80	»
Addetti alla resinazione . . . . .	»	115,20	»
Ragazzi dai 14 ai 17 anni . . . . .	»	60,40	»
Donne dai 17 ai 60 anni . . . . .	»	58,40	»

Alle paghe di cui sopra deve essere aggiunto il carovita di legge (vedi pag. 42) e l'assegno fisso di L. 10 (vedi pag. 42).

### Dal 1° luglio 1945

#### a) Braccianti e operai specializzati:

Lavori ordinari:	Uomini	18-65 anni	. . . . .	L.	149,95	al giorno
	Donne e ragazzi		. . . . .	»	81,20	»
Lavori fienagione, mietitura e trebbiatura:	Uomini	18-65 anni	. . . . .	»	178,15	»
	Donne e ragazzi		. . . . .	»	100,40	»
Lavori d'innesto e potatura:	Uomini	18-65 anni	. . . . .	»	198,20	»
	Donne e ragazzi		. . . . .	»	110,80	»

#### b) Maestranze addette ai frantoi oleari (per 10 ore di lavoro):

Capi frantoiani . . . . .	L.	229,70	al giorno
Frantoiani . . . . .	»	209,20	»
Donne e ragazzi . . . . .	»	116,00	»

#### c) Personale addetto alle macchine da trebbiare agricole (per 10 ore di lavoro):

Imboccatore . . . . .	L.	227,50	al giorno
Pressatori . . . . .	»	212,50	»

#### d) Maestranze boschive:

Capi boscaioli . . . . .	L.	205,80	al giorno
Segantini a mano, cuocitori e carbonai . . . . .	»	189,90	»
Traversari e palaioli . . . . .	»	181,75	»
Traversari e cuocitori . . . . .	»	179,00	»
Tagliatori e boscaioli . . . . .	»	174,95	»
Addetti alla resinazione . . . . .	»	170,15	»
Donne e ragazzi . . . . .	»	89,20	»

Alle paghe di cui sopra deve essere aggiunto il carovita di legge (vedi pag. 42) e l'assegno fisso di L. 10 (vedi pag. 42).

## Dal 22 dicembre 1945

## a) Braccianti e operai specializzati:

Lavori ordinari:	Uomini dai 18 ai 65 anni. . . . .	L.	200,00	al giorno
	Donne e ragazzi . . . . .	»	108,40	»
Lavori di fienagione, mietitura e trebbiatura:	Uomini dai 18 ai 65 anni. . . . .	»	238,00	»
	Donne e ragazzi . . . . .	»	134,00	»
Lavori speciali innesto e potatura:	Uomini dai 18 ai 65 anni. . . . .	»	264,40	»
	Donne e ragazzi . . . . .	»	148,00	»

## b) Maestranze addette ai frantoi oleari:

Capi frantoiani . . . . .	L.	245,20	al giorno
Frantoiani . . . . .	»	223,40	»
Donne e ragazzi . . . . .	»	124,00	»

## c) Personale addetto alle macchine da trebbiare agricole:

Imbocicatori. . . . .	L.	242,80	al giorno
Pressatori. . . . .	»	226,80	»

## d) Maestranze boschive:

Capi boscaioli . . . . .	L.	274,80	al giorno
Cuocitori carbonai segantini. . . . .	»	253,20	»
Traversari e palaioli . . . . .	»	242,80	»
Tagliatori e cuocitori. . . . .	»	238,80	»
Tagliatori e boscaioli. . . . .	»	233,60	»
Addetti alla resinazione . . . . .	»	227,20	»
Donne e ragazzi . . . . .	»	119,20	»

Nel caso in cui a dette maestranze le aziende fornissero grano e olio anche a tutti i componenti la famiglia a carico, le paghe di cui sopra verranno decurtate di L. 18 giornaliera.

Nel caso invece che l'operaio ed i componenti la famiglia a carico siano stati avvittati di solo grano o di solo olio, le paghe suddette verranno decurtate di L. 12 giornaliera. Nel caso infine che lo stesso operaio sia stato avvittato, ma non i componenti la famiglia, le paghe di cui sopra verranno decurtate di L. 6 al giorno.

Alle paghe di cui sopra deve essere aggiunto il carovita di legge (vedi pag. 42) e l'assegno fisso di L. 10 (vedi pag. 42).

## Dall' 8 luglio 1946

## a) Braccianti ed operai specializzati:

Lavori ordinari:	Uomini dai 18 ai 65 anni. . . . .	L.	250,00	al giorno
	Donne e ragazzi . . . . .	»	135,50	»

Lavori di fienagione, mietitura e trebbiatura:

Uomini dai 18 ai 65 anni. . . . .	L.	297,50	al giorno	
Donne e ragazzi . . . . .	»	167,50	»	
Lavori di innesto e potatura:	Uomini dai 18 ai 65 anni. . . . .	»	330,50	»
	Donne e ragazzi . . . . .	»	185,00	»

## b) Maestranze addette ai frantoi oleari:

Capi frantoiani . . . . .	L.	306,50	al giorno
Frantoiani . . . . .	»	279,25	»
Donne e ragazzi . . . . .	»	155,00	»

## c) Personale addetto alle macchine da trebbiare agricole:

Imbocicatori. . . . .	L.	303,50	al giorno
Pressatori. . . . .	»	283,50	»

## d) Maestranze boschive:

Capi boscaioli . . . . .	L.	343,50	al giorno
Segantini a mano, cuocitori carbonai . . . . .	»	316,50	»
Traversari e palaioli . . . . .	»	303,60	»
Tagliatori e cuocitori. . . . .	»	298,50	»
Tagliatori e boscaioli. . . . .	»	292,00	»
Addetti alla resinazione ed al rimboschimento . . . . .	»	284,00	»
Donne e ragazzi . . . . .	»	149,00	»

Nel caso che a dette maestranze le aziende fornissero grano ed olio all'operaio ed a tutti i componenti la famiglia a carico, le paghe di cui sopra verranno decurtate di L. 22,50 giornaliera.

Nel caso invece che l'operaio ed i componenti la famiglia a carico siano stati avvittati a solo grano o a solo olio, dalle paghe suddette verranno decurtate L. 15 giornaliera.

Nel caso infine che sia stato avvittato il solo operaio e non i componenti la famiglia, dalle paghe di cui sopra saranno detratte L. 7,50 giornaliera.

Alle paghe di cui sopra deve essere aggiunto il carovita di legge (vedi pag. 42) e l'assegno fisso di L. 10 (vedi pag. 42).

## Dal 10 novembre 1946

PER TUTTI I COMUNI DELLA PROVINCIA AD ECCEZIONE DELLA ZONA DELL'EMPOLESE

## a) Braccianti ed operai specializzati:

Lavori ordinari:	Uomini dai 18 ai 65 anni. . . . .	L.	360,00	al giorno
	Donne e ragazzi . . . . .	»	215,00	»
Lavori di fienagione, mietitura e trebbiatura:	Uomini dai 18 ai 65 anni. . . . .	»	407,00	»
	Donne e ragazzi . . . . .	»	247,00	»

Lavori di innesto e potatura: Uomini dai 18 ai 65 anni. . . . .	»	440,00	al giorno
Donne e ragazzi . . . . .	»	265,00	»

**b) Maestranze addette ai frantoi oleari :**

Capi frantoiani . . . . .	L.	416,00	al giorno
Frantoiani . . . . .	»	389,00	»
Donne e ragazzi . . . . .	»	235,00	»

**c) Personale addetto alle macchine da trebbiare agricole :**

Imboccatori. . . . .	L.	413,00	al giorno
Pressatori . . . . .	»	393,00	»

**d) Maestranze boschive :**

Capi boscaioli . . . . .	L.	453,00	al giorno
Segantini a mano cuocitori e carbonai . . . . .	»	426,00	»
Traversari e palaioli . . . . .	»	413,00	»
Tagliatori e cuocitori. . . . .	»	408,00	»
Tagliatori e boscaioli. . . . .	»	402,00	»
Addetti alla resinazione ed al rimboschimento . . . . .	»	391,00	»
Donne e ragazzi . . . . .	»	229,00	»

Nel caso che agli avventizi le aziende fornissero grano ed olio all'operaio e a tutti i componenti la famiglia a carico, le paghe di cui sopra verranno decurtate di L. 22,50 giornaliero.

Nel caso invece che l'operaio e i componenti la famiglia a carico siano stati avvittati a solo grano o a solo olio, dalle paghe suddette verranno decurtate L. 15,00 giornaliero.

Nel caso infine che sia stato avvittato il solo operaio e non i componenti la famiglia, dalle paghe di cui sopra saranno detratte L. 7,50 giornaliero.

*Alle paghe di cui sopra deve essere aggiunto il carovita di legge (vedi pag. 42) l'assegno fisso di L. 10 (vedi pag. 42).*

TARIFFE PER LA ZONA DELL'EMPOLESE comprendente i Comuni di: Empoli, Castello fiorentino, Certaldo, Vinci, Gambassi, Cerreto Guidi, Montaione, Capraia e Limite, Fucecchio, Montelupo:

**a) Braccianti ed operai specializzati :**

Lavori ordinari: Uomini dai 18 ai 65 anni. . . . .	L.	380,00	al giorno
Donne e ragazzi . . . . .	»	226,00	»
Lavori di fienagione, mietitura e trebbiatura: Uomini dai 18 ai 65 anni. . . . .	»	431,00	»
Donne e ragazzi . . . . .	»	260,00	»
Lavori di innesto e potatura: Uomini dai 18 ai 65 anni. . . . .	»	467,00	»
Donne e ragazzi . . . . .	»	280,00	»

**b) Maestranze addette ai frantoi oleari :**

Capi frantoiani . . . . .	L.	441,00	al giorno
Frantoiani . . . . .	»	411,00	»
Donne e ragazzi . . . . .	»	247,00	»

**c) Personale addetto alle macchine da trebbiare agricole :**

Imboccatori. . . . .	L.	445,00	al giorno
Pressatori. . . . .	»	416,00	»

**d) Maestranze boschive :**

Capi boscaioli . . . . .	L.	481,00	al giorno
Segantini a mano cuocitori e carbonai . . . . .	»	452,00	»
Traversari e palaioli . . . . .	»	438,00	»
Tagliatori e cuocitori. . . . .	»	432,00	»
Addetti alla resinazione ed al rimboschimento . . . . .	»	417,00	»
Donne e ragazzi . . . . .	»	240,00	»
Tagliatori e boscaioli. . . . .	»	425,00	»

Nel caso che agli operai avventizi le aziende fornissero grano ed olio a tutti i componenti la famiglia a carico, le paghe di cui sopra verranno decurtate di L. 24,00 giornaliero.

Nel caso invece che l'operaio ed i componenti la famiglia a carico siano stati avvittati a solo grano o a solo olio, dalle paghe suddette verranno decurtate L. 16,00 giornaliero.

Nel caso infine che sia stato avvittato il solo operaio e non i componenti la famiglia, dalle paghe di cui sopra saranno detratte L. 8,00 giornaliero.

*Alle paghe di cui sopra deve essere aggiunto il carovita di legge (vedi pag. 42) e l'assegno fisso di L. 10 (vedi pag. 42).*

## Dal 1° maggio 1947

PER TUTTI I COMUNI DELLA PROVINCIA AD ECCEZIONE DELLA ZONA DELL'EMPOLESE:

**a) Braccianti ed operai specializzati :**

Lavori ordinari: Uomini dai 18 ai 65 anni. . . . .	L.	500,40	al giorno
Donne e ragazzi . . . . .	»	298,85	»
Lavori di fienagione, mietitura e trebbiatura: Uomini dai 18 ai 65 anni. . . . .	»	565,75	»
Donne e ragazzi . . . . .	»	343,35	»
Lavori di innesto e potatura: Uomini dai 18 ai 65 anni. . . . .	»	611,60	»
Donne e ragazzi . . . . .	»	368,35	»

**b) Maestranze addette ai frantoi oleari :**

Capi frantoiani . . . . .	L.	578,25	al giorno
Frantoiani . . . . .	»	540,70	»
Donne e ragazzi . . . . .	»	326,65	»

c) **Personale addetto alle macchine da trebbiare agricole:**

Imboccatori . . . . .	L.	574,10	al giorno
Pressatori . . . . .	»	546,30	»

d) **Maestranze boschive:**

Capi boscaioli . . . . .	L.	629,70	al giorno
Segantini a mano, cuocitori, carbonai . . . . .	»	592,15	»
Traversari, palaioli . . . . .	»	574,10	»
Tagliatori, cuocitori . . . . .	»	567,10	»
Tagliatori, boscaioli . . . . .	»	558,80	»
Addetti alla resinazione ed al rimboscimento . . . . .	»	547,00	»
Donne e ragazzi . . . . .	»	318,30	»

Alle paghe di cui sopra deve essere aggiunto il carovita di legge (vedi pag. 42) e l'assegno fisso di L. 10 (vedi pag. 42).

PER LA ZONA DELL'EMPOLESE comprendente i Comuni di: Empoli, Castelfiorentino, Certaldo, Vinci, Gambassi, Cerreto Guidi, Montaione, Capraia e Limite, Fucecchio e Montelupo:

a) **Braccianti ed operai specializzati:**

Lavori ordinari: Uomini dai 18 ai 65 anni . . . . .	L.	528,20	al giorno
Donne e ragazzi . . . . .	»	314,15	»
Lavori di fienagione, mietitura e trebbiatura: Uomini dai 18 ai 65 anni . . . . .	»	599,10	»
Donne e ragazzi . . . . .	»	361,40	»
Lavori di innesto e potatura: Uomini dai 18 ai 65 anni . . . . .	»	549,13	»
Donne e ragazzi . . . . .	»	389,20	»

b) **Maestranze addette ai frantoi oleari:**

Capi frantoiani . . . . .	L.	613,00	al giorno
Frantoiani . . . . .	»	571,30	»
Donne e ragazzi . . . . .	»	340,35	»

c) **Personale addetto alle macchine da trebbiare agricole:**

Imboccatori . . . . .	L.	618,55	al giorno
Pressatori . . . . .	»	578,25	»

d) **Maestranze boschive:**

Capi boscaioli . . . . .	L.	668,60	al giorno
Traversari e palaioli . . . . .	»	608,80	»
Segantini a mano cuocitori e carbonai . . . . .	»	629,40	»
Tagliatori e cuocitori . . . . .	»	600,50	»
Tagliatori e boscaioli . . . . .	»	592,00	»

Addetti alla resinazione ed al rimboscimento . . . . .	L.	578,40	al giorno
Donne e ragazzi . . . . .	»	333,60	»

Alle paghe di cui sopra deve essere aggiunto il carovita di legge (vedi pag. 42) e l'assegno fisso di L. 10 (vedi pag. 42).

## Dal 1° agosto 1947

a) **Braccianti ed operai specializzati:**

Lavori ordinari: Uomini dal 14 ai 16 anni . . . . .	L.	347,00	al giorno
» 16 » 18 » . . . . .	»	521,00	»
» 18 » 65 » . . . . .	»	695,00	»
» 65 » 70 » . . . . .	»	556,00	»
Donne dai 14 » 17 » . . . . .	»	313,00	»
» 17 » 60 » . . . . .	»	486,00	»
Donne capofamiglia . . . . .	»	521,00	»
Lavori di fienag. e mietitura: Uomini dai 14 ai 16 anni . . . . .	L.	393,00	al giorno
» 16 » 18 » . . . . .	»	589,00	»
» 18 » 65 » . . . . .	»	786,00	»
» 65 » 70 » . . . . .	»	629,00	»
Donne dai 14 » 17 » . . . . .	»	354,00	»
» 17 » 60 » . . . . .	»	550,00	»
» capo famiglia . . . . .	»	589,00	»
Lavori di innesto e potatura: Uomini dai 14 ai 16 anni . . . . .	»	424,00	»
» 16 » 18 » . . . . .	»	637,00	»
» 18 » 65 » . . . . .	»	849,00	»
» 65 » 70 » . . . . .	»	679,00	»
Donne dai 14 ai 17 anni . . . . .	»	382,00	»
» 17 » 60 » . . . . .	»	594,00	»
» capo famiglia . . . . .	»	637,00	»

b) **Maestranze addette ai frantoi oleari:**

Capi frantoiani . . . . .	L.	803,00	al giorno
Uomini dai 14 ai 16 anni . . . . .	»	375,00	»
» 16 » 18 » . . . . .	»	563,00	»
» 18 » 65 » . . . . .	»	751,00	»
» 65 » 70 » . . . . .	»	601,00	»
Donne dai 14 » 17 » . . . . .	»	338,00	»
» 17 » 60 » . . . . .	»	526,00	»
» capo famiglia . . . . .	»	563,00	»

c) **Personale addetto alle macchine da trebbiare agricole:**

Uomini dai 14 ai 16 anni . . . . .	L.	388,00	al giorno
» 16 » 18 » . . . . .	»	583,00	»

Uomini dai 18 » 65 » . . . . .	L.	777,00	al giorno
» 65 » 70 » . . . . .	»	622,00	»
Donne dai 14 ai 17 anni . . . . .	»	350,00	»
» 17 » 60 » . . . . .	»	544,00	»
» capo famiglia . . . . .	»	583,00	»

## d) Maestranze boschive :

Capi boscaioli . . . . .	L.	875,00	al giorno
Segantini a mano cuocitori e carbonai . . . . .	»	822,00	»
Traversari e palaioli . . . . .	»	797,00	»
Tagliatori e cuocitori . . . . .	»	788,00	»
Tagliatori e boscaioli . . . . .	»	776,00	»
Addetti alla resinazione e rimboscimento . . . . .	»	760,00	»
Uomini dai 14 ai 16 anni . . . . .	»	388,00	»
» 16 » 18 » . . . . .	»	582,00	»
» 18 » 65 » . . . . .	»	776,00	»
» 65 » 70 » . . . . .	»	611,00	»
Donne dai 14 » 17 » . . . . .	»	349,00	»
» 17 » 60 » . . . . .	»	543,00	»
» capo famiglia . . . . .	»	582,00	»

Alle paghe di cui sopra deve essere aggiunto il carovita di legge (vedi pag. 42) ed il caropane (vedi pag. 43), se il lavoratore è in possesso della tessera annonaria per il pane e la pasta, o il carograno (vedi pag. 43) se il lavoratore è approvvigionato a grano.

## Dal 13 dicembre 1948

## a) Braccianti ed operai specializzati:

Lavori ordinari:	Uomini dai 14 ai 16 anni . . . . .	L.	396,50	al giorno
	» 16 » 18 » . . . . .	»	594,75	»
	» 18 » 65 » . . . . .	»	793,00	»
	» 65 » 70 » . . . . .	»	634,40	»
	Donne dai 14 » 17 » . . . . .	»	356,85	»
	» 17 » 60 » . . . . .	»	541,10	»
	» capo famiglia . . . . .	»	594,75	»

## PAGHE INDICATIVE

Lavori di fienag. e mietitura: Uomini dai 14 » 16 » . . . . .	»	448,40	»
» 16 » 18 » . . . . .	»	672,60	»
» 18 » 65 » . . . . .	»	896,80	»
» 65 » 70 » . . . . .	»	717,45	»
Donne dai 14 » 17 » . . . . .	»	403,55	»
» 17 » 60 » . . . . .	»	627,80	»
» capo famiglia . . . . .	»	672,60	»

Lavori di innesto e potatura: Uomini dai 14 » 16 » . . . . .	L.	484,35	al giorno
» 16 » 18 » . . . . .	»	726,50	»
» 18 » 65 » . . . . .	»	968,70	»
» 65 » 70 » . . . . .	»	775,00	»
Donne dai 14 » 17 » . . . . .	»	435,00	»
» 17 » 60 » . . . . .	»	678,00	»
» capo famiglia . . . . .	»	726,50	»

## b) Maestranze addette ai frantoi oleari :

Capi frantoiani . . . . .	L.	916,20	al giorno
Uomini dai 14 ai 16 anni . . . . .	»	428,45	»
» 16 » 18 » . . . . .	»	642,70	»
» 18 » 65 » . . . . .	»	856,90	»
» 65 » 70 » . . . . .	»	685,50	»
Donne dai 14 » 17 » . . . . .	»	385,60	»
» 17 » 60 » . . . . .	»	599,85	»
» capo famiglia . . . . .	»	642,70	»

## c) Personale addetto alle macchine da trebbiare agricole :

Uomini dai 14 ai 16 anni . . . . .	L.	442,80	al giorno
» 16 » 18 » . . . . .	»	664,15	»
» 18 » 65 » . . . . .	»	885,55	»
» 65 » 70 » . . . . .	»	708,45	»
Donne dai 14 » 17 » . . . . .	»	398,50	»
» 17 » 60 » . . . . .	»	619,90	»
» capo famiglia . . . . .	»	664,15	»

## d) Maestranze boschive :

Capi boscaioli } . . . . .	L.	998,00	al giorno
Segantini a mano, cuocitori e carbonai . . . . .	»	938,00	»
Traversari e palaioli . . . . .	»	909,00	»
Tagliatori e cuocitori . . . . .	»	899,00	»
Tagliatori e boscaioli . . . . .	»	885,00	»
Addetti alla resinazione e rimboscimento . . . . .	»	867,00	»
Uomini dai 14 ai 16 anni . . . . .	»	443,00	»
» 16 » 18 » . . . . .	»	663,75	»
» 18 » 65 » . . . . .	»	885,00	»
» 65 » 70 » . . . . .	»	708,00	»
Donne dai 14 » 17 » . . . . .	»	398,00	»
» 17 » 60 » . . . . .	»	619,15	»
» capo famiglia . . . . .	»	663,75	»

Alle paghe di cui sopra deve essere aggiunto il carovita di legge (vedi pag. 42) ed il caropane (vedi pag. 43), se il lavoratore è in possesso della tessera annonaria per il pane e la pasta, o il carograno (vedi pag. 43) se il lavoratore è approvvigionato a grano.

## TARIFFE PER I BRACCIANTI FISSI

Dal 16 agosto 1944

Uomini . . . . .	L.	4,80	l'ora
Ragazzi dai 16 ai 18 anni . . . . .	»	3,55	»
Donne . . . . .	»	2,60	»
Ragazzi e ragazze inferiori ai 16 anni . . . . .	»	2,50	»

Alle paghe di cui sopra deve essere aggiunto il carovita di legge (vedi pag. 42) e l'assegno fisso di L. 10 (vedi pag. 42).

Dal 5 febbraio 1945

Uomini dai 18 ai 65 anni . . . . .	L.	90,00	al giorno
Ragazzi dai 16 » 18 » . . . . .	»	66,40	»
Donne dai 17 » 60 » . . . . .	»	48,80	»
Ragazzi e ragazze sotto i 16 anni . . . . .	»	46,80	»

Le paghe di cui sopra devono essere decurtate di L. 10 al giorno nel caso in cui gli operai ricevano dall'Azienda il grano e l'olio, e di L. 5 al giorno nel caso in cui ricevano dall'azienda soltanto il grano o soltanto l'olio.

Alle paghe di cui sopra deve essere aggiunto il carovita di legge (vedi pag. 42) e l'assegno fisso di L. 10 (vedi pag. 42).

Dal 1° luglio 1945

1. - Operai che non ricevono dall'azienda nè grano nè olio :

Uomini dai 18 ai 65 anni . . . . .	L.	145,00	al giorno
Donne e ragazzi . . . . .	»	81,20	»

2. - Operai non completamente approvvigionati di grano o di olio per tutta la famiglia a carico :

Uomini dai 18 ai 65 anni . . . . .	L.	140,00	al giorno
Donne e ragazzi . . . . .	»	76,40	al giorno

3. - Operai completamente avvittati di grano o di olio per tutti i componenti la famiglia a carico :

Uomini dai 18 ai 65 anni . . . . .	L.	135,00	al giorno
Donne e ragazzi . . . . .	»	71,40	»

4. Operai completamente approvvigionati con grano e olio per tutti i componenti la famiglia a carico :

Uomini dai 18 ai 65 anni . . . . .	L.	130,00	al giorno
Donne e ragazzi . . . . .	»	66,40	»

Alle paghe di cui sopra deve essere aggiunto il carovita di legge (vedi pag. 42) e l'assegno fisso di L. 10 (vedi pag. 42).

Dal 22 dicembre 1945

1. - Operai che non ricevono dall'azienda nè grano nè olio :

Uomini dai 18 ai 65 anni . . . . .	L.	178,30	al giorno
Donne e ragazzi . . . . .	»	100,00	»

2. - Operai non completamente avvittati di grano o di olio per tutti i componenti la famiglia :

Uomini dai 18 ai 65 anni . . . . .	L.	172,20	al giorno
Donne e ragazzi . . . . .	»	94,00	»

3. - Operai completamente avvittati di grano o di olio per tutti i componenti la famiglia a carico :

Uomini dai 18 ai 65 anni . . . . .	L.	166,10	al giorno
Donne e ragazzi . . . . .	»	87,60	»

4. - Operai completamente avvittati di grano e di olio per tutti i componenti la famiglia a carico :

Uomini dai 18 ai 65 anni . . . . .	L.	160,00	al giorno
Donne e ragazzi . . . . .	»	81,60	»

Alle paghe di cui sopra deve essere aggiunto il carovita di legge (vedi pag. 42) e l'assegno fisso di L. 10 (vedi pag. 42).

Dall' 8 luglio 1946

1. - Operai che non ricevono dalle Aziende nè grano nè olio :

Uomini dai 18 ai 65 anni . . . . .	L.	220,00	al giorno
Donne e ragazzi . . . . .	»	123,50	»

2. - Operai che non sono stati completamente approvvigionati di grano o di olio per tutti i componenti la famiglia a carico :

Uomini dai 18 ai 65 anni . . . . .	L.	212,50	al giorno
Donne e ragazzi . . . . .	»	116,50	»

3. - Operai completamente avvittati di grano o di olio per tutti i componenti la famiglia a carico:

Uomini dai 18 ai 65 anni . . . . .	L.	205,00 al giorno
Donne e ragazzi . . . . .	»	108,00 »

4. - Operai completamente avvittati con grano ed olio per tutti i componenti la famiglia a carico:

Uomini dai 18 ai 65 anni . . . . .	L.	197,50 al giorno
Donne e ragazzi . . . . .	»	93,00 »

Alle paghe di cui sopra deve essere aggiunto il carovita di legge (vedi pag. 42) e l'assegno fisso di L. 10 (vedi pag. 42).

### Dal 10 novembre 1946

PER TUTTI I COMUNI DELLA PROVINCIA AD ECCEZIONE DI QUELLI DELLA ZONA DELL'EMPOLESE:

1. - Operai che non ricevono dalle aziende nè grano nè olio:

Uomini dai 18 ai 65 anni . . . . .	L.	330,00 al giorno
Donne e ragazzi . . . . .	»	203,00 »

2. - Operai che non sono stati completamente approvvigionati di grano o di olio per tutti i componenti la famiglia a carico:

Uomini dai 18 ai 65 anni . . . . .	L.	322,00 al giorno
Donne e ragazzi . . . . .	»	196,00 »

3. - Operai completamente avvittati di grano o di olio per tutti i componenti la famiglia a carico:

Uomini dai 18 ai 65 anni . . . . .	L.	315,00 al giorno
Donne e ragazzi . . . . .	»	188,00 »

4. - Operai completamente avvittati con grano e olio per tutti i componenti la famiglia a carico:

Uomini dai 18 ai 65 anni . . . . .	L.	307,00 al giorno
Donne e ragazzi . . . . .	»	173,00 »

Alle paghe di cui sopra deve essere aggiunto il carovita di legge (vedi pag. 42) e l'assegno fisso di L. 10 (vedi pag. 42).

PER LA ZONA DELL'EMPOLESE, comprendente i Comuni di: Empoli Castelfiorentino, Certaldo, Vinci, Gambassi, Cerreto Guidi, Montaione Capraia e Limite Fucecchio Montelupo:

1. - Operai che non ricevono dalle Aziende nè grano nè olio:

Uomini dai 18 ai 65 anni . . . . .	L.	345,00 al giorno
Donne e ragazzi . . . . .	»	211,00 »

2. - Operai che non sono stati completamente approvvigionati di grano o di olio per tutti i componenti la famiglia a carico:

Uomini dai 18 ai 65 anni . . . . .	L.	337,00 al giorno
Donne e ragazzi . . . . .	»	204,00 »

3. - Operai completamente avvittati di grano o di olio per tutti i componenti la famiglia a carico:

Uomini dai 18 ai 65 anni . . . . .	L.	329,00 al giorno
Donne e ragazzi . . . . .	»	195,00 »

4. - Operai completamente avvittati di grano e di olio per tutti i componenti la famiglia a carico:

Uomini dai 18 ai 65 anni . . . . .	L.	321,00 al giorno
Donne e ragazzi . . . . .	»	187,00 »

Alle paghe di cui sopra deve essere aggiunto il carovita di legge (vedi pag. 42) e l'assegno fisso di L. 10 (vedi pag. 42).

### Dal 1° maggio 1947

PER TUTTI I COMUNI DELLA PROVINCIA AD ECCEZIONE DI QUELLI DELLA ZONA DELL'EMPOLESE:

1. - Operai che non ricevono dall'azienda nè grano nè olio:

Uomini dai 18 ai 65 anni . . . . .	L.	445,50 al giorno
Donne e ragazzi . . . . .	»	274,05 »

2. - Operai che non sono completamente approvvigionati di grano o di olio per tutti i componenti la famiglia a carico:

Uomini dai 18 ai 65 anni . . . . .	L.	425,05 al giorno
Donne e ragazzi . . . . .	»	258,70 »

3. - Operai completamente avvittati di grano o di olio per tutti i componenti la famiglia a carico:

Uomini dai 18 ai 65 anni . . . . .	L.	409,50 al giorno
Donne e ragazzi . . . . .	»	274,40 »

4. - Operai completamente avvittati di grano e di olio per tutti i componenti la famiglia a carico:

Uomini dai 18 ai 65 anni . . . . .	L.	392,95 al giorno
Donne e ragazzi . . . . .	»	221,45 »

Alle paghe di cui sopra deve essere aggiunto il carovita di legge (vedi pag. 42) e l'assegno fisso di L. 10 (vedi pag. 42).

PER LA ZONA DELL'EMPOLESE comprendente i Comuni di Empoli, Castelfiorentino, Certaldo, Vinci, Gambassi, Cerreto Guidi, Montaiione Capraia Limite, Fucecchio e Montelupo:

1. - Operai che non ricevono dalle Aziende nè grano nè olio:

Uomini dai 18 ai 65 anni . . . . .	L.	465,75	al giorno
Donne e ragazzi . . . . .	»	284,85	»

2. - Operai che non sono completamente approvvigionati di grano o di olio per tutti i componenti la famiglia a carico:

Uomini dai 18 ai 65 anni . . . . .	L.	444,85	al giorno
Donne e ragazzi . . . . .	»	269,30	»

3. - Operai completamente avvittati di grano o di olio per tutti i componenti la famiglia a carico:

Uomini dai 18 ai 65 anni . . . . .	L.	427,70	al giorno
Donne e ragazzi . . . . .	»	235,50	»

4. - Operai completamente avvittati di grano e di olio per tutti i componenti la famiglia a carico:

Uomini dai 18 ai 65 anni . . . . .	L.	410,90	al giorno
Donne e ragazzi . . . . .	»	239,35	»

Alle paghe di cui sopra deve essere aggiunto il carovita di legge (vedi pag. 42) e l'assegno fisso di L. 10 (vedi pag. 42).

### Dal 1° agosto 1947

1. - Operai che non sono approvvigionati dalle Aziende nè di grano nè di olio:

Muratori, fabbri, falegnami, bottai, carradori ecc. . . . .	L.	785,00	al giorno
Manovali, aiuti al muratore agricolo . . . . .	»	632,00	»
Uomini dai 14 ai 16 anni — lavori comuni . . . . .	»	312,00	»
» 16 » 18 » — » » . . . . .	»	468,00	»
» 18 » 65 » — » » . . . . .	»	624,00	»
» 65 » 70 » — » » . . . . .	»	499,20	»
Donne dai 14 » 17 » — » » . . . . .	»	280,80	»
» 17 » 60 » — » » . . . . .	»	436,80	»
» capo famiglia — » » . . . . .	»	468,00	»

2. - Operai che non sono approvvigionati completamente di grano o di olio per tutti i componenti la famiglia a carico:

Muratori, fabbri, falegnami, bottai, carradori ecc. . . . .	L.	755,00	al giorno
Manovali, aiuti al muratore agricolo . . . . .	»	608,00	»
Uomini dai 14 ai 16 anni — lavori comuni . . . . .	»	298,00	»
» 16 » 18 » — » » . . . . .	»	447,00	»

Uomini da 18 » 65 » — » » . . . . .	L.	596,00	al giorno
» 65 » 70 » — » » . . . . .	»	476,80	»
Donne dai 14 » 17 » — » » . . . . .	»	268,00	»
» 17 » 60 » — » » . . . . .	»	417,20	»
Donne capo famiglia — » » . . . . .	»	447,00	»

3. - Operai completamente approvvigionati di grano o di olio per tutti i componenti la famiglia a carico:

Muratori, fabbri, falegnami, bottai, carradori ecc. . . . .	L.	725,00	al giorno
Manovali aiuti al muratore agricolo . . . . .	»	592,00	»
Uomini dai 14 ai 16 anni — lavori comuni . . . . .	»	287,00	»
» 16 » 18 » — » » . . . . .	»	430,50	»
» 18 » 65 » — » » . . . . .	»	574,00	»
» 65 » 70 » — » » . . . . .	»	459,20	»
Donne dai 14 » 17 » — » » . . . . .	»	258,30	»
» 17 » 60 » — » » . . . . .	»	401,80	»
Donne capo famiglia — » » . . . . .	»	430,50	»

4. - Operai completamente approvvigionati di grano e di olio per tutti i componenti la famiglia a carico:

Muratori, fabbri, falegnami, bottai, carradori ecc. . . . .	L.	690,00	al giorno
Manovali, aiuti al muratore agricolo . . . . .	»	563,00	»
Uomini dai 14 ai 16 anni — lavori comuni . . . . .	»	270,00	»
» 16 » 18 » — » » . . . . .	»	405,00	»
» 18 » 65 » — » » . . . . .	»	540,00	»
» 65 » 70 » — » » . . . . .	»	432,00	»
Donne dai 14 » 17 » — » » . . . . .	»	243,00	»
» 17 » 60 » — » » . . . . .	»	378,00	»
Donne capo famiglia — » » . . . . .	»	405,00	»

Alle paghe di cui sopra deve essere aggiunto il carovita di legge (vedi pag. 42) ed il caropane (vedi pag. 43), se il lavoratore è in possesso della tessera annonaria per il pane e la pasta, o il carograno (vedi pag. 43) se il lavoratore è approvvigionato a grano.

### Dal 13 dicembre 1948

#### PAGHE INDICATIVE

1. - Operai che non sono approvvigionati dalle Aziende nè di grano nè di olio:

Muratori, fabbri, falegnami, bottai, carradori ecc. . . . .	L.	898,45	al giorno
Manovali aiuti al muratore agricolo . . . . .	»	730,00	»
Uomini dai 14 ai 16 anni — lavori comuni . . . . .	»	365,50	»
» 16 » 18 » — » » . . . . .	»	548,25	»
» 18 » 65 » — » » . . . . .	»	731,00	»
» 65 » 70 » — » » . . . . .	»	584,80	»

Donne dai 14 » 17 » — » » . . . . .	L.	328,95	al giorno
» 17 » 60 » — » » . . . . .	»	511,70	»
Donne capo famiglia — » » . . . . .	»	548,25	»

2. - Operai che non sono approvvigionati completamente di grano o di olio per tutti i componenti la famiglia a carico:

Muratori, fabbri, falegnami, bottai, carradori, ecc. . . . .	L.	851,55	al giorno
Manovali aiuti al muratore agricolo . . . . .	»	693,30	»
Uomini dai 14 ai 16 anni — lavori comuni . . . . .	»	343,50	»
» 16 » 18 » — » » . . . . .	»	515,75	»
» 18 » 65 » — » » . . . . .	»	687,00	»
» 65 » 70 » — » » . . . . .	»	549,60	»
Donne dai 14 » 17 » — » » . . . . .	»	309,15	»
» 17 » 60 » — » » . . . . .	»	480,90	»
Donne capo famiglia — » » . . . . .	»	515,75	»

3. - Operai completamente approvvigionati di grano o di olio per tutti i componenti la famiglia a carico:

Muratori, fabbri, falegnami, bottai, carradori ecc. . . . .	L.	804,70	al giorno
Manovali aiuti al muratore agricolo . . . . .	»	668,30	»
Uomini dai 14 » 16 anni — lavori comuni . . . . .	»	326,55	»
» 16 » 18 » — » » . . . . .	»	489,80	»
» 18 » 65 » — » » . . . . .	»	653,10	»
» 65 » 70 » — » » . . . . .	»	522,40	»
Donne dai 14 » 17 » — » » . . . . .	»	293,90	»
» 17 » 60 » — » » . . . . .	»	457,20	»
Donne capo famiglia — » » . . . . .	»	499,80	»

PAGHE CONCORDATE:

4. - Operai completamente approvvigionati di grano e di olio a tutti i componenti la famiglia a carico:

Muratori, fabbri, falegnami, bottai, carradori ecc. . . . .	L.	750,00	al giorno
Manovale aiuto al muratore agricolo . . . . .	»	623,00	»
Uomini dai 14 ai 16 anni — lavori comuni . . . . .	»	300,00	»
» 16 » 18 » — » » . . . . .	»	450,00	»
» 18 » 65 » — » » . . . . .	»	600,00	»
» 65 » 70 » — » » . . . . .	»	480,00	»
Donne dai 14 » 17 » — » » . . . . .	»	270,00	»
» 17 » 60 » — » » . . . . .	»	420,00	»
Donne capo famiglia — » » . . . . .	»	450,00	»

Alle paghe di cui sopra deve essere aggiunto il carovita di legge (vedi pag. 42) ed i caropane (vedi pag. 43), se il lavoratore è in possesso della tessera annonaria per il pane e la pasta, o il carograno (vedi pag. 43) se il lavoratore è approvvigionato a grano.

## TARIFFE PER GLI OPERAI SALARIATI

Dal 16 agosto 1944

a) Operai che vivono completamente nell'azienda:

Cantiniere o magazziniere . . . . .	L.	840,00	mensili
Guardia-terzuomo, addetto al bestiame . . . . .	»	596,00	»
Garzone fatutto . . . . .	»	479,00	»
Muratore, falegname, fabbro, carradore . . . . .	»	865,00	»
Manovale, aiuto al muratore . . . . .	»	602,00	»
Conduttore di autocarro agricolo . . . . .	»	4,60	l'ora
Conduttore di trattore . . . . .	»	4,70	»

b) Operai che non vivono nell'azienda:

Cantiniere e magazziniere . . . . .	L.	1248,00	mensili
Guardia-terzuomo, addetta al bestiame . . . . .	»	1005,00	»
Garzone fatutto . . . . .	»	887,00	»
Muratore, falegname, fabbro, carradore . . . . .	»	1273,00	»
Manovale-aiuto al muratore . . . . .	»	1016,00	»
Conduttore di autocarro agricolo . . . . .	»	6,65	l'ora
Conduttore di trattore . . . . .	»	6,85	»

Alle paghe di cui sopra deve essere aggiunto il carovita di legge (vedi pag. 42) e l'assegno fisso di L. 10 (vedi pag. 42).

Dal 5 febbraio 1945

a) Operai che non convivono nell'azienda:

Cantiniere, magazziniere . . . . .	L.	2620,00	mensili
Guardia-terzomo, addetto al bestiame . . . . .	»	2110,00	»
Garzone fatutto . . . . .	»	1863,00	»
Muratore, falegname, fabbro, carradore . . . . .	»	2750,00	»
Manovale, aiuto al muratore . . . . .	»	2194,00	»
Conduttore di autocarro . . . . .	»	13,95	l'ora
Conduttore di trattore . . . . .	»	14,40	»

Alle paghe di cui sopra deve essere aggiunto il carovita di legge (vedi pag. 42) e l'assegno fisso di L. 10 (vedi pag. 42).

b) Operai che convivono nell'azienda:

Cantiniere e magazziniere . . . . .	L.	840,00	mensili
Guardia-terzomo, addetto al bestiame . . . . .	»	596,00	»
Garzone, fatutto . . . . .	»	479,00	»

Muratore, falegname, fabbre, carradore . . . . .	L.	865,00	mensili
Manovale, aiuto al muratore . . . . .	»	602,00	»
Conduuttore di autocarro . . . . .	»	4,60	Pora
Conduuttore di trattore . . . . .	»	4,70	»

Agli operai di cui sopra dovrà essere corrisposta l'indennità giornaliera di carovita in L. 22 computata in base a 30 giornate al mese.

### Dal 1° luglio 1945

#### a) Operai che non convivono nell'azienda:

Cantiniere e magazziniere . . . . .	L.	3820,00	mensili
Guardia-terzomo, addetto al bestiame . . . . .	»	3310,00	»
Garzone fatutto . . . . .	»	3063,00	»
Muratore, fabbro, falegname, carradore . . . . .	»	3950,00	»
Manovale, aiuto al muratore . . . . .	»	3394,00	»
Conduuttore di autocarro agricolo e di trattore . . . . .	»	18,95	orario

#### b) Operai che convivono nell'azienda:

Cantiniere e magazziniere . . . . .	L.	1200,00	mensili
Guardia-terzomo addetta al bestiame . . . . .	»	956,00	»
Garzone fatutto . . . . .	»	839,00	»
Muratore, fabbro, falegname, carradore . . . . .	»	1225,00	»
Manovale, aiuto muratore . . . . .	»	962,00	»
Conduuttore di autocarro e di trattore agricolo . . . . .	»	6,15	Pora

Alle paghe di cui sopra deve essere aggiunto il carovita di legge (vedi pag. 42) e l'assegno fisso di L. 10 (vedi pag. 42).

### Dal 22 dicembre 1945

#### a) Operai che non convivono nell'azienda:

Magazziniere e cantiniere . . . . .	L.	4584,00	mensili
Guardia-terzomo addetti al bestiame . . . . .	»	3972,00	»
Garzone fatutto . . . . .	»	3675,00	»
Muratore, fabbro, falegname, carradore . . . . .	»	4740,00	»
Manovale, aiuto al muratore . . . . .	»	4073,00	»
Conduuttore di autocarro agricolo e di trattore . . . . .	»	22,75	all'ora

#### b) Operai che convivono nell'azienda:

Magazziniere e cantiniere . . . . .	L.	1440,00	mensili
Guardia-terzomo, addetto al bestiame . . . . .	»	1140,00	»
Garzone fatutto . . . . .	»	1007,00	»
Muratore, fabbro, falegname, carradore . . . . .	»	1570,00	»
Manovale, aiuto al muratore . . . . .	»	1155,00	»
Conduuttore di autocarro e trattore . . . . .	»	7,35	all'ora

Alle paghe di cui sopra deve essere aggiunto il carovita di legge (vedi pag. 42) e l'assegno fisso di L. 10 (vedi pag. 42).

### Dal 8 luglio 1946

#### a) Operai che non convivono nell'azienda:

Magazziniere e cantiniere . . . . .	L.	5500,00	mensili
Guardia non giurata, addetto al bestiame, terzuomo . . . . .	»	4766,00	»
Garzone fatutto . . . . .	»	4410,00	»
Muratore, falegname, fabbro, carradore, . . . . .	»	5688,00	»
Manovale, aiuto al muratore agricolo . . . . .	»	4888,00	»
Conduuttore di autocarro e di trattore . . . . .	»	27,30	all'ora

#### b) Operai che convivono nell'azienda:

Magazziniere e cantiniere . . . . .	L.	1584,00	mensili
Guardia non giurata, addetto al bestiame, terzuomo . . . . .	»	1254,00	»
Garzone fatutto . . . . .	»	1108,00	»
Muratore, fabbro, falegname, carradore, . . . . .	»	1617,00	»
Manovale, aiuto al muratore agricolo . . . . .	»	1270,00	»
Conduuttore di autocarro e di trattore . . . . .	»	8,10	all'ora

Alle paghe di cui sopra deve essere aggiunto il carovita di legge (vedi pag. 42) e l'assegno fisso di L. 10 (vedi pag. 42).

### Dal 10 novembre 1946

#### a) Operai che non convivono nell'azienda:

Magazziniere e cantiniere . . . . .	L.	7880,00	mensili
Guardia non giurata, addetto al bestiame, terzomo . . . . .	»	7150,00	»
Garzone fatutto . . . . .	»	6790,00	»
Muratore, fabbro, falegname carradore . . . . .	»	9100,00	»
Manovale aiuto al muratore agricolo . . . . .	»	7400,00	»
Conduuttore di autocarro e di trattore . . . . .	»	41,00	all'ora

#### b) Operai che convivono nell'azienda:

Magazziniere e cantiniere . . . . .	L.	2300,00	»
Guardia non giurata, addetto al bestiame, terzomo . . . . .	»	1970,00	»
Garzone fatutto . . . . .	»	1850,00	»
Muratore, fabbro, falegname, carradore . . . . .	»	2350,00	»
Manovale, aiuto al muratore agricolo . . . . .	»	2000,00	»
Conduuttore di autocarro e di trattore . . . . .	»	12,00	all'ora

Alle paghe di cui sopra deve essere aggiunto il carovita di legge (vedi pag. 42) e l'assegno fisso di L. 10 (vedi pag. 42).

### Dal 1° maggio 1947

#### a) Operai che non convivono nell'azienda:

Magazziniere e cantiniere . . . . .	L.	9850,00	mensili
Guardia non giurata, addetto al bestiame, terzomo . . . . .	»	8937,50	»
Garzone fatutto . . . . .	»	8487,50	»

Muratore, fabbro, falegname, carradore . . . . .	L.	11375,00	mensili
Manovale, aiuto al muratore agricolo . . . . .	»	9250,00	»
Conduttore di autocarro e di trattore . . . . .	»	51,25	all'ora

**b) Operai che convivono nell'azienda:**

Magazziniere e cantiniere . . . . .	L.	2990,00	mensili
Guardia non giurata, addetto al bestiame, terzuomo . . . . .	»	2561,00	»
Garzone fatutto . . . . .	»	2405,00	»
Muratore, fabbro, falegname, carradore . . . . .	»	3055,00	»
Manovale, aiuto al muratore agricolo . . . . .	»	2600,00	»
Conduttore di autocarro e di trattore . . . . .	»	15,50	all'ora

*Alle paghe di cui sopra deve essere aggiunto il carovita di legge (vedi pag. 42) e l'assegno fisso di L. 10 (vedi pag. 42).*

### Dal 1° agosto 1947

**a) Operai non conviventi in fattoria:**

Magazziniere e cantiniere . . . . .	L.	13535,00	mensili
Guardia non giurata, addetto al bestiame, terzuomo . . . . .	»	12280,00	»
Garzone fatutto . . . . .	»	11640,00	»
Muratore, fabbro, falegname, carradore, bottaio . . . . .	»	15583,00	»
Manovale, aiuto al muratore agricolo . . . . .	»	12710,00	»
Conduttore di autocarro e di trattore . . . . .	»	70,50	orarie

Qualora i salariati di cui sopra risultassero approvvigionati soltanto di grano, o di olio, o parzialmente approvvigionati di detti generi, i salari saranno maggiorati di L. 750 mensili.

**b) Operai conviventi in fattoria:**

Magazziniere e cantiniere . . . . .	L.	4186,00	mensili
Guardia non giurata, addetto al bestiame, terzuomo . . . . .	»	3585,00	»
Garzone fatutto . . . . .	»	3367,00	»
Muratore, fabbro, falegname, bottaio, carradore . . . . .	»	4277,00	»
Manovale, aiuto al muratore agricolo . . . . .	»	3640,00	»
Conduttore di autocarro e di trattore . . . . .	»	21,85	orarie

*Alle paghe di cui sopra deve essere aggiunto il carovita di legge (vedi pag. 42) ed il caropane (vedi pag. 43), se il lavoratore è in possesso della tessera annonaria per il pane e la pasta, o il carograno (vedi pag. 43) se il lavoratore è approvvigionato a grano.*

### Dal 13 dicembre 1948

**a) Operai non conviventi in fattoria:**

Magazziniere o cantiniere . . . . .	L.	15095,00	mensili
Guardia non giurata, addetto al bestiame, terzuomo . . . . .	»	13840,00	»
Garzone fatutto . . . . .	»	13200,00	»

Muratore, fabbro, falegname, bottaio, carradore, . . . . .	L.	17143,00	»
Manovale, aiuto al muratore agricolo . . . . .	»	14270,00	»
Conduttore di autocarro e di trattore . . . . .	»	92,00	orarie

**b) Operai conviventi in fattoria:**

Cantiniere o magazziniere . . . . .	L.	5746,00	mensili
Guardia non giurata, addetto al bestiame, terzuomo . . . . .	»	5145,00	»
Garzone fatutto . . . . .	»	4927,00	»
Muratore, fabbro, falegname, carradore, bottaio, . . . . .	»	5837,00	»
Manovale, aiuto al muratore agricolo . . . . .	»	5200,00	»
Conduttore di autocarro e di trattore . . . . .	»	31,40	orarie

*Alle paghe di cui sopra deve essere aggiunto il carovita di legge (vedi pag. 42) ed il caropane (vedi pag. 43), se il lavoratore è in possesso della tessera annonaria per il pane e la pasta, o il carograno (vedi pag. 43) se il lavoratore è approvvigionato a grano.*

## GRATIFICHE NATALIZIE

### per gli operai avventizi, fissi e salariati

#### Anno 1944

A tutti gli operai agricoli (avventizi, fissi e salariati) deve essere corrisposta da parte dei datori di lavoro, la gratifica natalizia, per l'anno 1944 nella misura di *due settimane di salario* corrisposto nel dicembre 1944 e per i salariati nella misura di *mezza retribuzione mensile* corrisposta a quella data.

#### Anno 1945

A tutti gli operai agricoli (avventizi, fissi e salariati) deve essere corrisposta, da parte dei datori di lavoro, la gratifica natalizia nella misura di L. 1.500 (millecinquecento).

La gratifica viene corrisposta in ragione di tanti dodicesimi quanto sono i mesi di anzianità di servizio del lavoratore; le frazioni di mese sono computate proporzionalmente.

#### Anno 1946

A tutti gli operai agricoli (avventizi, fissi e salariati) deve essere corrisposta, da parte dei datori di lavoro, la « Gratifica Natalizia » nella misura di L. 5.000 (cinquemila).

Fanno eccezione le Aziende Agricole ubicate nei Comuni di Empoli, Vinci, Cerreto Guidi, Castelfiorentino e Certaldo che devono corrispondere la Gratifica agli operai dipendenti nella misura di L. 7.000 (settemila).

La Gratifica viene corrisposta in ragione di tanti dodicesimi quanti sono i mesi di effettivo lavoro compiuti dagli operai nel corso dell'anno; le frazioni di mese sono da computarsi proporzionalmente.

Per quanto riguarda i camporaioli, vignaioli, ecc. la Gratifica Natalizia deve essere corrisposta proporzionalmente al numero delle giornate che il lavoratore ha effettuato nel corso dell'anno come operaio, escludendo dal conteggio il lavoro impiegato nella conduzione dei terreni a camporaiolato.

#### Anno 1947

##### AVVENTIZI

##### a) Braccianti e operai specializzati:

<i>Lavori ordinari:</i>	<u>Zona Firenze</u>	<u>Zona Empoli</u>
Uomini dai 18 ai 65 anni . . . . .	L. 4.200	L. 4.435
Donne e ragazzi . . . . .	» 2.510	» 2.635

<i>Lavori di fienagione, mietitura e trebbiatura:</i>	<u>Zona Firenze</u>	<u>Zona Empoli</u>
Uomini dai 18 ai 65 anni . . . . .	L. 4.750	L. 5.030
Donne e ragazzi . . . . .	» 2.880	» 3.035

<i>Lavori di innesto e potatura:</i>	<u>Zona Firenze</u>	<u>Zona Empoli</u>
Uomini dai 18 ai 65 anni . . . . .	» 5.135	» 5.450
Donne e ragazzi . . . . .	» 3.090	» 3.265

<i>b) Operai addetti ai frantoi oleari:</i>	<u>Zona Firenze</u>	<u>Zona Empoli</u>
Capi frantoiani . . . . .	L. 4.855	L. 5.145
Frantoiani . . . . .	» 4.540	» 4.795
Donne e ragazzi . . . . .	» 2.740	» 2.880

<i>c) Personale addetto alle macchine da trebbiare agricole:</i>	<u>Zona Firenze</u>	<u>Zona Empoli</u>
Imboccatori . . . . .	L. 4.820	L. 5.190
Pressatori . . . . .	» 4.585	» 4.855

<i>d) Maestranze boschive:</i>	<u>Zona Firenze</u>	<u>Zona Empoli</u>
Capi boscaioli . . . . .	L. 5.285	L. 5.610
Segantini a mano, enocitori e carbonai . . . . .	» 4.970	» 5.275
Traversari e palaioli . . . . .	» 4.820	» 5.110
Pagliatori, enocitori . . . . .	» 4.760	» 5.040
Addetti alla resinazione e al rimboschimento . . . . .	» 4.595	» 4.865
Donne e ragazzi . . . . .	» 2.670	» 2.800

Nel caso che agli avventizi le aziende fornissero grano e olio all'operaio e a tutti i componenti la famiglia, la gratifica suddetta viene ridotta rispettivamente per le due zone, di . . . . .	» 225	» 240
--	-------	-------

Nel caso invece che l'operaio ed i componenti la famiglia a carico, siano stati avvittati a solo grano o a solo olio dalla gratifica suddetta vengono detratte . . . . .	» 150	» 160
Nel caso infine che sia stato avvittato il solo operaio, la gratifica viene ridotta di . . . . .	» 75	» 80

##### F I S S I

##### 1. - Operai che non sono stati approvvigionati dalle aziende nè di grano nè di olio:

Muratori, fabbri, falegnami, bottai, carradori, ecc. . . . .	L. 9.550	L. 9.550
Manovali aiuti al muratore agricolo . . . . .	» 7.720	» 7.720
Uomini dai 14 ai 16 anni — lavori comuni . . . . .	» 4.520	» 4.615
» 16 » 18 » — » . . . . .	» 5.625	» 5.720
» 18 » 65 » — » . . . . .	» 8.180	» 8.350
» 65 » 70 » — » . . . . .	» 6.545	» 6.680
Donne dai 15 » 17 » — » . . . . .	» 4.300	» 4.395
» 17 » 60 » — » . . . . .	» 5.405	» 5.500
Donne capo famiglia — » . . . . .	» 5.625	» 5.720

2. - Operai che non sono stati approvvigionati completamente di grano o di olio per tutti i componenti la famiglia a carico:

	Zona Firenze	Zona Empoli
Muratori, fabbri, falegnami, carradori, bottai, ecc. . . . .	L. 9.335	L. 9.335
Manoval, aiuti al muratore agricolo . . . . .	» 7.550	» 7.550
Uomini dai 14 ai 16 anni — lavori comuni . . . . .	» 4.320	» 4.410
» 16 » 18 » — » » . . . . .	» 5.370	» 5.465
» 18 » 65 » — » » . . . . .	» 7.850	» 8.020
» 65 » 70 » — » » . . . . .	» 6.280	» 6.415
Donne dai 14 » 17 » — » » . . . . .	» 4.110	» 4.200
» 17 » 60 » — » » . . . . .	» 5.160	» 5.255
Donne capo famiglia — » » . . . . .	» 5.370	» 5.465

3. - Operai completamente approvvigionati di solo grano o di solo olio per tutti i componenti la famiglia a carico:

	L.	L.
Muratori, fabbri, falegnami, bottai, carradori, ecc. . . . .	9.125	9.125
Manovali, aiuti al muratore agricolo . . . . .	7.440	7.440
Uomini dai 14 ai 16 anni — lavori comuni . . . . .	4.135	4.215
» = 16 » 18 » — » » . . . . .	5.150	5.230
» 18 » 65 » — » » . . . . .	7.585	7.745
» 65 » 70 » — » » . . . . .	6.070	6.195
Donne dai 14 » 17 » — » » . . . . .	3.930	4.010
» 17 » 60 » — » » . . . . .	4.945	5.025
Donne capo famiglia — » » . . . . .	5.150	5.230

4. - Operai completamente approvvigionati di grano e di olio per tutti i componenti la famiglia a carico:

	L.	L.
Muratori, fabbri, falegnami, carradori, bottai, ecc. . . . .	8.880	8.880
Manovali, aiuti al muratore agricolo . . . . .	7.235	7.235
Uomini dai 14 ai 16 anni — lavori comuni . . . . .	3.830	3.990
» 16 » 18 » — » » . . . . .	4.785	4.945
» 18 » 65 » — » » . . . . .	7.230	7.385
» 65 » 70 » — » » . . . . .	5.785	5.910
Donne dai 14 » 17 » — » » . . . . .	3.640	3.800
» 17 » 60 » — » » . . . . .	4.595	4.750
Donne capo famiglia — » » . . . . .	4.785	4.945

SALARIATI

Operai conviventi e non conviventi in fattoria:

	L.
Magazziniere o cantiniere . . . . .	7.290
Guardia non giurata, addeito al bestiame terzuomo. . . . .	6.615
Garzone fattutto . . . . .	6.275
Muratore, fabbro, falegname, carradore, bottaio, ecc. . . . .	8.410
Manovale, aiuto al muratore agricolo . . . . .	6.850
Conduttore di autocarro e di trattore . . . . .	7.590

Agli operai avventizi che abbiano compiuto un anno di ininterrotto servizio, la gratifica natalizia deve essere corrisposta nella misura come sopra; agli operai fissi e salariati la gratifica natalizia viene corrisposta in ragione di tanti dodicesimi quanti sono i mesi di effettivo lavoro prestato.

Per gli avventizi invece, la sopra detta Gratifica viene divisa in settimi, tanti sono i mesi rimasti scoperti dal contratto di lavoro regionale.

Anno 1948  
A TITOLO INDICATIVO

FISSI

1. - Operai che non sono stati approvvigionati dalle aziende nè di grano nè di olio:

	L.
Muratori, fabbri, falegnami, bottai, carradori, ecc. . . . .	14.308,90
Manovali, aiuti al muratore agricolo . . . . .	11.583,80
Uomini dai 14 ai 16 anni — lavori comuni . . . . .	5.757,90
» 16 » 18 » — » » . . . . .	8.637,70
» 18 » 65 » — » » . . . . .	11.517,50
» 65 » 70 » — » » . . . . .	9.214,00
Donne dai 14 » 17 » — » » . . . . .	5.183,30
» 17 » 60 » — » » . . . . .	8.062,25
Donne capo famiglia — » » . . . . .	8.637,70

2. - Operai che non sono stati approvvigionati completamente di grano o di olio per tutti i componenti la famiglia a carico:

	L.
Muratori, fabbri, falegnami, bottai, carradori, ecc. . . . .	13.536,10
Manovali, aiuti al muratore agrario. . . . .	11.061,05
Uomini dai 14 ai 16 anni — lavori comuni . . . . .	5.452,75
» 16 » 18 » — » » . . . . .	8.183,80
» 18 » 65 » — » » . . . . .	10.906,50
» 65 » 70 » — » » . . . . .	8.724,40
Donne dai 14 » 17 » — » » . . . . .	4.907,90
» 17 » 60 » — » » . . . . .	7.583,85
Donne capo famiglia — » » . . . . .	8.183,80

3. - Operai completamente approvvigionati di grano o di olio per tutti i componenti la famiglia a carico:

	L.
Muratori, fabbri, falegnami, bottai, carradori, ecc. . . . .	13.002,45
Manovali, aiuti al muratore agricolo . . . . .	10.712,55
Uomini dai 14 ai 16 anni — lavori comuni . . . . .	6.215,60
» 16 » 18 » — » » . . . . .	7.822,55
» 18 » 65 » — » » . . . . .	10.430,35
» 65 » 70 » — » » . . . . .	8.343,60
Donne dai 14 » 17 » — » » . . . . .	4.673,70
» 17 » 60 » — » » . . . . .	7.701,50
Donne capo famiglia — » » . . . . .	7.822,55

4. - Operai completamente approvvigionati di grano e di olio a tutti i componenti la famiglia a carico:

Muratori, fabbri, falegnami, bottai, carradori, ecc. . . . .	L.	12.240,00
Manovali, aiuti al muratore agricolo . . . . .	»	9.581,00
Uomini dai 14 ai 16 anni — lavori comuni . . . . .	»	4.845,00
» 16 » 18 » — » . . . . .	»	7.267,50
» 18 » 65 » — » . . . . .	»	9.690,00
» 65 » 70 » — » . . . . .	»	7.752,00
Donne dai 14 » 17 » — » . . . . .	»	4.360,50
» 17 » 60 » — » . . . . .	»	6.783,00
Donne capo famiglia — » . . . . .	»	7.267,50

**SALARIATI**

Operai non conviventi e conviventi in fattoria:

Magazziniere cantiniere . . . . .	L.	9.359,70
Guardia non giurata, addetto al bestiame, terzuomo . . . . .	»	8.539,10
Garzone fatutto . . . . .	»	8.120,75
Muratore, fabbro, falegname, bottaio, carradore, ecc. . . . .	»	10.698,80
Manovale, aiuto al muratore agricolo . . . . .	»	8.806,00
Conduttore di autocarro e di trattore . . . . .	»	10.200,00

## TARIFFE PER GLI OPERAI GIARDINIERI

Dal 16 agosto 1944

**AVVENTIZI**

Giardiniere e vivaista . . . . .	L.	7,90	l'ora
Aiuto giardiniere . . . . .	»	6,40	»
Ausiliario o fatutto . . . . .	»	6,40	»
Lavoratori comuni:			
uomini . . . . .	»	5,20	»
donne . . . . .	»	2,95	»

Alle paghe di cui sopra deve essere aggiunto il carovita di legge (vedi pag. 42) e l'assegno fisso di L. 10 (vedi pag. 42).

**BRACCIANTI FISSI**

Capo giardiniere o capo vivaista . . . . .	L.	59,80	al giorno
Giardiniere o vivaista . . . . .	»	51,75	»
Aiuto giardiniere . . . . .	»	45,60	»
Apprendista . . . . .	»	23,95	»
Ausiliario o fatutto . . . . .	»	45,60	»
Lavoratori comuni:			
uomini . . . . .	»	39,85	»
donne . . . . .	»	20,00	»

Alle paghe di cui sopra deve essere aggiunto il carovita di legge (vedi pag. 42) e l'assegno fisso di L. 10 (vedi pag. 42).

**SALARIATI**

1. - Operai conviventi nell'azienda:

Capo giardiniere . . . . .	L.	1264	al mese
Giardiniere o vivaista . . . . .	»	1099	»
Aiuto giardiniere . . . . .	»	788	»
Apprendista . . . . .	»	199	»
Ausiliario o fatutto . . . . .	»	1099	»
Lavoratori comuni:			
uomini . . . . .	»	537	»
donne . . . . .	»	119	»

2. Operai non conviventi nell'azienda:

Capo giardiniere o capo vivaista . . . . .	L.	1673	al mese
Giardiniere o vivaista . . . . .	»	1508	»
Aiuto giardiniere . . . . .	»	1197	»

Apprendista . . . . .	L.	595	al mese
Ausiliario o fatutto . . . . .	»	1197	»
Lavoratori comuni:			
uomini . . . . .	»	945	»
donne . . . . .	»	575	»

Alle paghe di cui sopra deve essere aggiunto il carovita di legge (vedi pag. 42) e l'assegno fisso di L. 10 (vedi pag. 42).

### Dal 1° marzo 1945

Giardiniere vivaista . . . . .	L.	115,00	al giorno
Aiuto giardiniere . . . . .	»	105,00	»
Ausiliario o fatutto . . . . .	»	105,00	»
Uomini . . . . .	»	90,00	»
Donne . . . . .	»	51,20	»

Per il periodo compreso fra il 5 e il 28 febbraio 1945 alla categoria di cui sopra viene corrisposta, oltre le paghe basi vigenti e al carovita normale, un complemento carovita nella misura di L. 2 all'ora per le donne.

Alle paghe di cui sopra deve essere aggiunto il carovita di legge (vedi pag. 42) e l'assegno fisso di L. 10 (vedi pag. 42).

### Dal 22 ottobre 1945

Viene corrisposta una « indennità di contingenza » nella misura di L.40 al giorno per gli uomini e di L. 30 al giorno per le donne.

### Dal 25 febbraio 1946

Giardiniere vivaista . . . . .	L.	186,00	al giorno
Aiuto giardiniere . . . . .	»	174,00	»
Operai comuni . . . . .	»	156,00	»
Donne . . . . .	»	120,00	»

Alle paghe di cui sopra deve essere aggiunto il carovita di legge (vedi pag. 42) e l'assegno fisso di L. 10 (vedi pag. 42).

### Dal 1° aprile 1947

Capo giardiniere . . . . .	L.	425,00	al giorno
Giardiniere vivaista . . . . .	»	395,00	»
Aiuto giardiniere . . . . .	»	365,00	»
Operai comuni . . . . .	»	335,00	»
Donne e ragazzi dai 16 ai 18 anni . . . . .	»	270,00	»

Alle paghe di cui sopra deve essere aggiunto il carovita di legge (vedi pag. 42) e l'assegno fisso di L. 10 (vedi pag. 42).

### Dal 14 luglio 1947

Viene corrisposta un' indennità di contingenza nella misura giornaliera di L. 50 (cinquanta) per gli uomini e di L. 35 (trentacinque) per le donne, ferme restando condizioni di miglior favore già esistenti per gli operai.

### Gratifica natalizia per l'anno 1946

Agli operai addetti agli stabilimenti di ortofruttilfioricoltura a titolo di gratifica natalizia per l'anno 1946, viene corrisposta una somma di L. 4.000 (quattromila) per gli uomini al di sopra dei 18 anni e di L. 3.000 (tremila) alle donne.

### Norme integrative al Contratto Collettivo da valere per i dipendenti di aziende produttrici di fiori, piante ornamentali, vivai ecc.

1. - Agli effetti del preavviso di licenziamento (art. 14 del suddetto contratto) il datore di lavoro è tenuto a dare al lavoratore specialista capo giardiniere, giardiniere, vivaista, aiuto giardiniere, un preavviso di licenziamento di giorni 60, mentre per gli operai comuni il termine di preavviso è di giorni 30.

D'altra parte il lavoratore è tenuto a dare al datore di lavoro le dimissioni con un periodo di preavviso non inferiore alla metà di quello fissato per il datore di lavoro e per la stessa categoria.

2. - In caso di inadempienza da parte del lavoratore nei confronti del datore di lavoro per quanto stabilito nel precedente capoverso il lavoratore perde il diritto all' indennità di licenziamento ed alle eventuali ferie non godute.

In deroga a quanto stabilito nell'art. 15 del Contratto Collettivo per gli operai agricoli per la Provincia di Firenze, viene fissata un' indennità di licenziamento pari a giorni 6 per ogni anno di lavoro effettivamente prestato e con decorrenza dal 1 febbraio 1944; per il periodo che va dall'ottobre 1922 al 31 gennaio 1944, l' indennità di licenziamento viene confermata in 3 giornate per ogni anno di servizio prestato.

3. - Il periodo di prova viene stabilito in 30 giorni per i lavoratori comuni ed in giorni 60 per i lavoratori specializzati.

4. - Resta stabilito che decade il vincolo delle 250 giornate all'anno e che quindi l'operaio inizia il suo rapporto di lavoro alla data dell'effettiva assunzione, trascorso il regolare periodo di prova senza alcun vincolo di durata; d'altra parte però, salvo il diritto delle parti di effettuare il licenziamento o di rassegnare le dimissioni nei termini previsti, il datore di lavoro garantisce agli operai fissi un numero minimo di 270 giornate.

# TARIFFE PER GLI OPERAI AVVENTIZI ADDETTI ALLA LAVORAZIONE DEL TABACCO

Dal 1° agosto 1947

Per gli uomini:

PER LA ZONA DELL'EMPOLESE:

paga globale di L. 780 al giorno per otto ore di lavoro.

PER IL RIMANENTE TERRITORIO DELLA PROVINCIA:

paga globale di L. 760 al giorno per otto ore di lavoro.

Per le donne:

PER LA ZONA DELL'EMPOLESE:

paga globale di L. 535 al giorno per otto ore di lavoro.

PER IL RIMANENTE TERRITORIO DELLA PROVINCIA:

paga globale di L. 520 al giorno per otto ore di lavoro.

# TARIFFE PER GLI OPERAI TREBBIATORI ADDETTI ALLE MACCHINE INDUSTRIALI

Campagna 1946

Le paghe base giornaliere per lavoratori addetti alle macchine trebbiatrici per dieci ore di lavoro sono le seguenti e sono comprensive dell'indennità di carovita di presenza e di caropane:

**1 - Personale tecnico:**

a) Macchinisti, meccanici e fuochisti patentati . . . . .	L.	146,25
b) Motoristi e trattoristi . . . . .	»	140,10
c) Fuochisti non patentati . . . . .	»	132,80

**2. - Personale ausiliario:**

a) Imbocatori . . . . .	L.	115,30
b) Pressatori . . . . .	»	113,50

Per ogni giornata di lavoro di Dieci ore, i lavoratori hanno inoltre diritto a percepire un'indennità di contingenza come appresso, proporzionandola ad ora in caso di orario giornaliero superiore alle dieci ore:

**1. - Personale tecnico:**

a) Macchinisti, meccanici e fuochisti patentati . . . . .	L.	229,50
b) Motoristi e trattoristi . . . . .	»	214,20
c) Fuochisti non patentati . . . . .	»	214,20

**2. - Personale ausiliario:**

a) Imbocatori . . . . .	L.	229,50
b) Pressatori . . . . .	»	214,20

Campagna 1947

Le paghe base giornaliere ai lavoratori addetti alle macchine trebbiatrici per Dieci ore di lavoro sono le seguenti e sono comprensive di tutte le indennità, fatta esclusione dell'indennità di contingenza di cui appresso:

**1. - Personale tecnico:**

Trattoristi, macchinisti e motoristi . . . . .	»	400 base
--	---	----------

**2. - Personale ausiliario:**

Imbocatori, pressatori ed aiuto trattoristi . . . . .	»	330 »
---	---	-------

Per i motoristi addetti a motori fissi viene praticata la tariffa dei trattoristi con la riduzione del 5 % sulla retribuzione globale.

Per ogni giornata di lavoro di Dieci ore, i lavoratori hanno inoltre diritto a percepire una **indennità di contingenza** come appresso, frazionabile a ora. La misura della contingenza appresso specificata, tenuto conto della particolare situazione della categoria, è stabilita indipendentemente dal dato ufficiale di contingenza e deve considerarsi valida per tutto il periodo della campagna granaria:

Uomo oltre i 20 anni . . . . .	L. 550,—
Uomo dai 18 ai 20 anni . . . . .	» 522,50

### Campagna 1948

Le paghe base giornaliere ai lavoratori addetti alle macchine trebbiatrici per dieci ore di effettivo lavoro sono le seguenti e sono comprensive di tutte le indennità (caropane, compenso per ferie, gratifica natalizia, festività nazionali ed infrasettimanali, ecc.) fatta esclusione delle indennità di contingenza di cui appresso:

**1. - Personale tecnico :**

Trattoristi, macchinisti e motoristi . . . . . L. 550

**2. - Personale ausiliario :**

Imboccatore, pressatori ed aiuto trattoristi . . . . . » 400

Per i motoristi addetti a motori fissi viene praticata la tariffa dei trattoristi con la riduzione del 5% sulla retribuzione globale.

Per ogni giornata di lavoro di Dieci ore, i lavoratori hanno inoltre diritto a percepire una **indennità di contingenza** come appresso, frazionabile ad ora. La misura della contingenza appresso specificata, tenuto conto della particolare situazione della categoria, deve considerarsi valida per tutto il periodo della campagna granaria:

Uomini oltre i 20 anni . . . . .	L. 600,—
Uomini dai 18 ai 20 anni . . . . .	» 570,—

La paga oraria si ottiene dividendo per dieci la paga globale giornaliera (paga base e contingenza).

### Campagna 1949

Le paghe giornaliere ai lavoratori di cui sopra per dieci ore di effettivo lavoro sono le seguenti e sono comprensive di tutte le indennità (indennità di caropane, compenso per ferie, gratifica natalizia, festività nazionali e infrasettimanali, ecc.) fatta esclusione dalla indennità di contingenza di cui appresso:

**1. - Personale tecnico :**

Trattoristi, macchinisti e motoristi . . . . . L. 550

**2. - Personale ausiliario :**

Imboccatore, pressatori ed aiuto trattoristi . . . . . » 400

Per i motoristi addetti a motori fissi sarà praticata la tariffa dei trattoristi con la riduzione del 5% sulla retribuzione globale. Inoltre ai soli imboccatore verrà corrisposto un premio straordinario per la campagna 1949 di L. 40 giornaliera per 10 ore di effettivo lavoro in aggiunta alle paghe base di cui sopra.

Per ogni giornata di lavoro di dieci ore, i lavoratori avranno inoltre diritto a percepire una **indennità di contingenza** come appresso, frazionabile ad ora. La misura della contingenza appresso specificata, tenuto conto della particolare situazione della categoria, è stabilita indipendentemente dal dato ufficiale della contingenza e deve considerarsi valida per tutto il periodo della campagna granaria.

Uomini oltre i 20 anni . . . . .	L. 600
» dai 18 ai 20 anni . . . . .	» 570

La paga oraria si ottiene dividendo per dieci la paga globale giornaliera (paga base e contingenza).

### Lavoro straordinario notturno

Il lavoro straordinario, intendendosi per tale quello prestato oltre l'orario normale di lavoro fissato in dieci ore giornaliere e sessanta settimanali, viene retribuito con la percentuale di maggiorazione del 15% da calcolarsi sulla paga base e sull'indennità di contingenza ragguagliate ad ora.

Il lavoro festivo e quello notturno (dalle ore 22 alle ore 4) vengono retribuiti con la percentuale di maggiorazione del 15%.

Le percentuali di cui sopra non sono eumulabili.

Non sono considerate ore notturne e festive quelle incluse in regolari turni periodici

Gli assegni famigliari vengono corrisposti nella misura prevista dall'Istituto della Previdenza Sociale per la categoria dei trebbiatori (Tabella A-2).

## PER TUTTI GLI OPERAI AGRICOLI

### Carovita

A tutti gli operai salariati, fissi e avventizi dovrà essere corrisposta un'indennità di carovita nella misura seguente:

- a) agli uomini sopra ai 18 anni e alle donne capo famiglia L.35 per il Comune di Firenze, L. 30 per gli altri Comuni;
- b) alle donne non capo famiglia superiori ai 18 anni L. 25 per il Comune di Firenze, L. 20 per gli altri Comuni;
- c) alle donne e agli uomini inferiori ai 18 anni L. 20 per il Comune di Firenze, L. 15 per gli altri Comuni;
- d) per un orario di lavoro inferiore alle quattro ore giornaliera, il carovità sarà corrisposto in ottavi.

### Assegno familiare fisso

A tutti gli operai (salariati, fissi e avventizi) uomini e donne aventi diritto agli assegni famigliari, deve essere corrisposto dal 16 agosto 1944 al 31 luglio 1947, da parte del datore di lavoro un assegno supplementare fisso di L. 10 giornaliera. Per incassare tale assegno, il lavoratore deve farsi parte diligente di produrre regolare documento comprovante la sua qualifica di capo famiglia (stato di famiglia).

### Prezzo del grano di approvvigionamento

1. - Annata agraria 1944-45 . . . . . L. 450 il ql.
2. - Annata agraria 1945-46 . . . . . » 900 »
3. - Annata agraria 1946-47: un terzo del quantitativo totale di grano fornito a L. 900 al ql. i restanti due terzi a L. 2250.

In quelle aziende dove l'operaio oltre a prestare il proprio lavoro di mano d'opera conduce anche a compartecipazione terreni a grano, il prezzo del grano eventualmente fornito per integrazione viene così conteggiato:

un terzo a L. 900 e due terzi a L. 2250 al ql., nel caso in cui il partecipante non abbia superato i ql. 2 di grano di sua parte. L. 2250 al ql. nel caso in cui il campaiolo abbia conseguito un raccolto superiore ai due quintali di sua spettanza.

4. - Annata agraria 1947-48 . . . . . L. 4.000 al ql.
  5. - Annata agraria 1948-49 . . . . . » 6.250 »
- e corresponsione agli interessati del « carograno ».

### Carograno

A datare dalla data di approvvigionamento del grano al prezzo di L. 6.250 (annata agraria 1948-49), gli operai fissi o avventizi approvvigionati hanno diritto alla corresponsione giornaliera di L. 21,60 per il lavoratore ed ogni convivente a carico, ed i salariati alla corresponsione mensile di L. 1.560 per il lavoratore ed ogni convivente a carico.

### Caropane

Con D.L.C.P.S. 6 maggio 1947, n. 563 e successivo 16 luglio 1947, n. 770 è stata stabilita la corresponsione, da parte del datore di lavoro, della indennità caropane ai lavoratori in possesso della tessera annonaria per il pane e la pasta, nella misura seguente:

	Dal 16-4-1947	Dal 1-7-1947	Dal 1-8-1948
a) ai salariati e braccianti agricoli . . . . .	L. 6 giornal.	L. 12 giornal.	L. 30 giornal.
b) agli addetti ai lavori pesantissimi . . . . .	» 8 »	» 16 »	» 44 »
c) ai boscaioli . . . . .	» 12 »	» 24 »	» 60 »
d) per ogni persona a carico del lavoratore . . . . .	» 4 »	» 8 »	» 20 »

### Premio di liberazione

A tutti i braccianti agricoli dipendenti (salariati, semifissi, avventizi, maestranze specializzate), dovrà essere corrisposto un premio di liberazione di L. 1000.

Ai lavoratori di cui sopra nonché a quelli licenziati nel periodo 8 settembre 1943-30 giugno 1944 o sospesi dal lavoro nel periodo 8 settembre 1943-30 aprile 1944, i quali comprovino, mediante diploma o dichiarazione ufficiale convalidata dai Comitati Comunali di Liberazione Nazionale, di aver partecipato attivamente alla lotta contro il nazifascismo, viene corrisposto un premio di liberazione di L. 2000.

Egual trattamento viene esteso a quei lavoratori caduti in combattimento o forzatamente deportati.

Per i braccianti avventizi che hanno prestato i lavori in più aziende il premio viene corrisposto dai singoli datori di lavoro, in ragione di L. 5,00 per ogni giornata di lavoro effettuata durante l'anno 1944, e di L. 10,00 per i partigiani.

### Premio della Repubblica

Il premio della Repubblica compete a tutti i lavoratori, operai ed impiegati in servizio alla data del 26 luglio 1946 presso un'Azienda Agricola.

L'entità del premio è stabilita in L. 3.000 per gli impiegati ed operai che hanno diritto ad usufruire degli assegni famigliari, senza distinzione di età e di sesso; in L. 1.500 per tutti coloro che non rivestono la qualifica di capo famiglia.

Alla categoria dei salariati conviventi in fattoria (che godono cioè di vitto e alloggio) il premio spetta nella misura di  $\frac{2}{3}$  e cioè di L. 2.000 per gli aventi diritto agli assegni famigliari e in L. 1.000 per tutti gli altri.

Le Aziende agricole non sono tenute alla corresponsione del « Premio » agli operai avventizi (permanenti, abituali, occasionali) ai quali viene corrisposto direttamente dall' Istituto della Previdenza sociale.

Il « Premio della Repubblica » deve essere liquidato per intero agli aventi diritto entro il 15 ottobre 1946.

### Compenso per consumo arnesi

La Confederterra e l'Associazione Agricoltori — come previsto dall'art. 20 del Contratto Normativo Regionale — hanno concordato in L. 6 (sei) per ogni giornata di lavoro effettuata a decorrere dal 1° agosto 1947, il compenso forfettario da corrispondere a titolo di contributo per il consumo degli attrezzi o utensili di lavoro forniti dal lavoratore, qualunque sia la sua categoria o specializzazione.

### Computo dell' indennità di licenziamento

L' indennità di licenziamento agli operai agricoli deve essere calcolata nel modo seguente:

— dal 1° novembre 1922 al 31 gennaio 1944 giornate 3 all'anno;

— dal 1° febbraio 1944 in poi 7 giornate l'anno.

I conteggi devono essere fatti sull'ultima paga goduta. Per gli operai fissi e salariati di qualsiasi categoria la paga che deve servire per i conteggi deve essere in ogni caso quella dell'operaio non approvvigionato.

## STIPENDI PER DIRIGENTI TECNICI ED IMPIEGATI AGRICOLI

Dal 16 Agosto 1944

a) - Gruppo Impiegati di concetto:	Grandi e medie aziende		Piccole aziende
<b>1. - Categoria Direttori:</b>			
Dottori . . . . .	L.	3.125,30	L. 2.581,55
Periti . . . . .	»	3.039,85	» 2.519,40
Tecnici . . . . .	»	2.954,40	» 2.457,25
<b>2. - Categoria Agenti:</b>			
Dottori . . . . .	L.	2.597,10	» 2.208,70
Periti . . . . .	»	2.534,90	L. 2.162,10
Tecnici . . . . .	»	2.472,75	» 2.115,45
<b>3. - Categoria Capi reparto:</b>			
Dottori . . . . .	L.	2.472,75	—
Periti . . . . .	»	2.418,45	—
Tecnici . . . . .	»	2.364,10	—
<b>4. - Categoria Sottoagenti:</b>			
Periti . . . . .	L.	2.092,15	L. 1.975,70
Tecnici . . . . .	»	2.053,40	» 1.898,00
<b>b - Gruppo Impiegati d'ordine:</b>			
<b>1. - Categoria: Tecnici Agricoli, addetti ai reparti che non siano nè dottori nè periti . . .</b>			
	L.	2.053,40	L. 1.820,30
<b>2. - Categoria: Tecnici Agricoli addetti ai reparti che non siano nè dottori nè periti . . .</b>			
	»	1.898,00	» 1.712,30

A tutti gli stipendi di cui sopra deve essere aggiunto il carovita di legge nella misura mensile di L. 900 per i Comuni della Provincia e di L. 1050 per il Comune di Firenze.

Per i conviventi in fattoria è prevista la trattenuta di L. 750 al mese, per i direttori agricoli, e di L. 600 al mese per i sottoagenti.

## Dal 1° febbraio 1945

a) - Gruppo Impiegati di concetto:	Grandi e medie aziende	Piccole aziende
<b>1. - Categoria Direttori :</b>		
Dottori . . . . .	L. 5.225,30	L. 4.681,70
Periti . . . . .	» 5.139,85	» 4.619,40
Tecnici . . . . .	» 5.054,40	» 4.557,25
<b>2. - Categoria Agenti :</b>		
Dottori . . . . .	L. 4.697,10	L. 4.308,70
Periti . . . . .	» 4.634,30	» 4.262,10
Tecnici . . . . .	» 4.572,75	» 4.215,45
<b>3. - Categoria Capi reparto :</b>		
Dottori . . . . .	L. 4.572,75	—
Periti . . . . .	» 4.518,45	—
Tecnici . . . . .	» 4.464,10	—
<b>4. - Categoria Sottoagenti :</b>		
Periti . . . . .	L. 4.192,15	L. 4.075,70
Tecnici . . . . .	» 4.153,40	» 3.998,00

## b) - Gruppo Impiegati d'ordine :

<b>1. - Categoria:</b> Tecnici agricoli addetti ai reparti che non siano nè dottori nè periti . . . . .	L. 4.153,40	L. 3.920,30
<b>2. - Categoria:</b> Tecnici agricoli addetti ai reparti che non siano nè dottori nè periti . . . . .	» 3.998,00	» 3.812,30

*A tutti gli stipendi di cui sopra deve essere aggiunto il carovita di legge nella misura mensile di L. 900 per i Comuni della Provincia e di L. 1050 per il Comune di Firenze. Per i conviventi in fattoria, è prevista la trattenuta di L. 1.500 mensili.*

## Dal 1° agosto 1945

a) - Gruppo Impiegati di concetto:	Grandi e medie aziende	Piccole aziende
<b>1. - Categoria Direttori :</b>		
Dottori . . . . .	L. 7.225,30	L. 6.681,70
Periti . . . . .	» 7.139,85	» 6.619,35
Tecnici . . . . .	» 7.054,40	» 6.557,25
<b>2. - Categoria Agenti :</b>		
Dottori . . . . .	L. 6.697,10	L. 6.308,70
Periti . . . . .	» 6.634,30	» 6.262,10
Tecnici . . . . .	» 6.572,75	» 6.215,45

	Grandi e medie aziende	Piccole aziende
<b>3. - Categoria Capi reparto :</b>		
Dottori . . . . .	L. 5.572,75	—
Periti . . . . .	» 5.518,45	—
Tecnici . . . . .	» 5.464,10	—
<b>4. - Categoria Sottoagenti :</b>		
Periti . . . . .	L. 5.192,15	L. 5.075,70
Tecnici . . . . .	» 5.153,40	» 4.998,00

## b) - Gruppo Impiegati d'ordine :

<b>1. - Categoria:</b> Tecnici agricoli addetti ai reparti che non siano nè dottori nè periti . . . . .	L. 5.153,40	L. 4.920,30
<b>2. - Categoria:</b> Tecnici agricoli addetti ai reparti che non siano nè dottori nè periti . . . . .	» 4.998,00	» 4.812,30

*A tutti gli stipendi di cui sopra deve essere aggiunto il carovita di legge nella misura mensile di L. 900 per i Comuni della Provincia e di L. 1050 per il Comune di Firenze. Per i conviventi in fattoria, è prevista la trattenuta di L. 2.000 mensili.*

## Dal 1° gennaio 1946

a) - Gruppo Impiegati di concetto:	Grandi e medie aziende	Piccole aziende
<b>1. - Categoria Direttori :</b>		
Dottori . . . . .	L. 9.280	L. 8.243
Periti . . . . .	» 8.825	» 8.164
Tecnici . . . . .	» 8.717	» 8.085
<b>2. - Categoria Agenti :</b>		
Dottori . . . . .	L. 8.262	» 7.770
Periti . . . . .	» 8.185	» 7.710
Tecnici . . . . .	» 8.105	» 7.650
<b>3. - Categoria Capi reparto :</b>		
Dottori . . . . .	L. 7.835	—
Periti . . . . .	» 7.765	—
Tecnici . . . . .	» 7.596	—
<b>4. - Categoria Sottoagenti :</b>		
Periti . . . . .	L. 6.350	L. 6.202
Tecnici . . . . .	» 6.300	» 6.105

## b) - Gruppo Impiegati d'ordine :

<b>1. - Categoria:</b> Tecnici agricoli addetti ai reparti che non siano nè dottori nè periti . . . . .	L. 6.300	L. 6.000
<b>2. - Categoria:</b> Tecnici agricoli addetti ai reparti che non siano nè dottori nè periti . . . . .	» 6.105	» 5.867

A tutti gli stipendi di cui sopra deve essere aggiunto il carovita di legge nella misura mensile di L. 900 per i Comuni della Provincia e di L. 1050 per il Comune di Firenze.

Per i conviventi in fattoria è prevista la trattenuta di L. 2.400 al mese per i direttori agricoli, e di L. 2.200 al mese per i sottoagenti.

### Dal 1° agosto 1946

a) - Gruppo Impiegati di concetto:	Grandi e medie aziende	Piccole aziende
<b>1. - Categoria Direttori:</b>		
Dottori . . . . .	L. 10.780	L. 9.743
Periti . . . . .	» 10.335	» 9.664
Tecnici . . . . .	» 10.217	» 9.585
<b>2. - Categoria Agenti:</b>		
Dottori . . . . .	L. 9.762	L. 9.270
Periti . . . . .	» 9.685	» 9.210
Tecnici . . . . .	» 9.605	» 9.150
<b>3. - Categoria Capi reparto:</b>		
Dottori . . . . .	L. 9.335	—
Periti . . . . .	» 9.265	—
Tecnici . . . . .	» 9.096	—
<b>4. - Categoria Sottoagenti:</b>		
Periti . . . . .	L. 6.850	L. 6.702
Tecnici . . . . .	» 6.800	» 6.605

#### b) - Gruppo Impiegati d'ordine:

1. - <b>Categoria:</b> Tecnici agricoli addetti ai reparti che non siano nè dottori nè periti . . . . .	L. 6.800	L. 6.500
2. - <b>Categoria:</b> Tecnici agricoli addetti ai reparti che non siano nè dottori nè periti . . . . .	» 6.605	» 6.367

A tutti gli stipendi di cui sopra deve essere aggiunto il carovita di legge nella misura mensile di L. 900 per i Comuni della Provincia e di L. 1050 per il Comune di Firenze.

Per i conviventi in fattoria è prevista la trattenuta di L. 2.400 al mese per i direttori agricoli e di L. 2.200 al mese per i sottoagenti.

### Dal 1° gennaio 1947

a) Gruppo impiegati di concetto:	Grandi e medie aziende	Piccole aziende
<b>1 - Categoria Direttori:</b>		
Dottori . . . . .	L. 14.342	L. 13.446
Periti . . . . .	» 14.203	» 13.344
Tecnici . . . . .	» 14.062	» 13.241

2. - Categoria Agenti:	Grandi e medie aziende	Piccole aziende
Dottori . . . . .	L. 13.471	L. 12.831
Periti . . . . .	» 13.371	» 12.753
Tecnici . . . . .	» 13.267	» 12.675
<b>3. - Categoria Capi reparto:</b>		
Dottori . . . . .	L. 12.916	—
Periti . . . . .	» 12.825	—
Tecnici . . . . .	» 12.605	—
<b>4. - Categoria sotto-agenti:</b>		
Periti . . . . .	L. 8.385	» 8.193
Tecnici . . . . .	» 8.320	» 8.067
<b>b) Gruppo impiegati d'ordine:</b>		
1. - <b>Categoria:</b> Tecnici addetti a servizi o reparti	L. 8.320	L. 7.930
2. - <b>Categoria:</b> Tecnici agricoli e assistenti	» 8.067	» 7.757

### Impiegati tecnici ed amministrativi di aziende agricole che non siano tecnici agricoli

a) Gruppo impiegati di concetto:	Grandi e medie aziende	Piccole aziende
Direttori . . . . .	L. 14.062	L. 13.241
Agenti . . . . .	» 13.267	» 12.445
Capi reparto . . . . .	» 11.616	—
Sotto agenti . . . . .	» 8.320	» 8.067
<b>b) Gruppo impiegati d'ordine:</b>		
Addetti a servizi o reparti . . . . .	L. 8.320	L. 7.930
Assistenti . . . . .	» 8.067	» 7.757
Ausiliari . . . . .	» 7.963	—
Amministrativi . . . . .	» 7.759	» 7.693

A tutti gli stipendi di cui sopra dovrà essere aggiunto il carovita mensile nella misura di L. 900 per i Comuni della Provincia e di L. 1050 per il Comune di Firenze.

Per gli impiegati conviventi in fattoria e per la sola persona dell'impiegato sono previste le seguenti trattenute mensili:

1) Direttori, agenti, capi reparto . . . . .	L. 5.070
2) Sotto agenti e categoria inferiore . . . . .	» 3.510

## Dal 1° maggio 1947

a) Gruppo impiegati di concetto :		Grandi e medie aziende	Piccole aziende
<b>1. - Categoria Direttori:</b>			
Dottori . . . . .	L.	20.079	L. 18.824
Periti . . . . .	»	19.884	» 18.682
Tecnici . . . . .	»	19.686	» 18.537
<b>2. - Categoria agenti</b>			
Dottori . . . . .	»	18.860	» 17.963
Periti . . . . .	»	18.719	» 17.854
Tecnici . . . . .	»	18.574	» 17.745
<b>3. - Categoria capi reparto:</b>			
Dottori . . . . .	»	18.082	—
Periti . . . . .	»	17.955	—
Tecnici . . . . .	»	17.647	—
<b>4. - Categoria sotto agenti:</b>			
Periti . . . . .	»	11.739	» 11.470
Tecnici . . . . .	»	11.648	» 11.294
<b>b) Gruppo impiegati d'ordine :</b>			
1. - Categoria: Tecnici addetti a servizi o reparti.	L.	11.648	L. 11.102
2. - Categoria: Tecnici agricoli assistenti.	»	11.294	» 10.860

**Impiegati tecnici ed amministrativi di aziende agricole  
che non siano tecnici agricoli**

a) Gruppo impiegati di concetto :		Grandi e medie aziende	Piccole aziende
Direttori . . . . .	L.	19.686	L. 18.537
Agenti . . . . .	»	18.574	» 17.423
Capi reparto . . . . .	»	16.262	—
Sotto-agenti . . . . .	»	11.648	» 11.294
<b>b) Gruppo impiegati d'ordine :</b>			
Addetti a servizi o reparti . . . . .	L.	11.648	L. 11.102
Assistenti . . . . .	»	11.294	» 10.860
Ausiliari . . . . .	»	11.148	»
Amanuensi . . . . .	»	10.863	» 10.770

A tutti gli stipendi di cui sopra dovrà essere aggiunto il carovita di legge nella misura mensile di L. 900 per i Comuni della Provincia e di L. 1050 per il Comune di Firenze. Per gli impiegati conviventi in fattoria e per la sola persona dell'impiegato sono previste le seguenti trattenute mensili:

1) Direttori, Agenti e Capi Reparto . . . . .	L.	7.098
2) Sotto-agenti e categorie inferiori . . . . .	»	4.914

## Dal 1° gennaio 1948

Proceduto alla classifica delle aziende nel modo seguente:

1. - *Grandi aziende.* — Con reddito Domenicale imponibile, risultante sulla cartella esattoriale dell'anno 1945, superiore alle L. 100.000 (centomila).
  2. - *Medie aziende.* — Con reddito Domenicale imponibile, risultante sulla cartella esattoriale dell'anno 1945, da L. 35.000 (trentacinquemila) a L. 100.000 (centomila).
  3. - *Piccole aziende.* — Con reddito Domenicale imponibile risultante sulla cartella esattoriale dell'anno 1945, inferiore alle L. 35.000 (trentacinquemila).
- Sono stati fissati i seguenti minimi di stipendio:

a) - Impiegati di concetto :	Grandi aziende	Medie aziende	Piccole aziende
Direttori . . . . .	L. 29.100	L. 26.100	L. 23.100
Agenti . . . . .	» 26.100	» 23.600	» 20.100
Capi reparto Contabili . . . . .	» 22.100	» 20.100	—
Sotto agenti e addetti alla contabilità . . . . .	» 17.100	» 17.100	» 17.100
<b>b) - Impiegati d'ordine :</b>			
Addetti a servizi reparti e assistenti . . . . .	» 16.100	» 16.100	» 16.100
Ausiliari e amanuensi . . . . .	» 15.600	» 15.600	» 15.600

A tutti gli stipendi di cui sopra dovrà essere aggiunto il carovita mensile nella misura di L. 900 per i Comuni della Provincia e di L. 1050 per il Comune di Firenze.

Per tutti gli impiegati conviventi in fattoria e per la sola persona dell'impiegato è concordata la trattenuta mensile di L. 8.000 (ottomila).

## Dal 1° febbraio 1949

a) - Impiegati di concetto:	Grandi aziende	Medie aziende	Piccole aziende
Direttori . . . . .	L. 37.800	L. 33.900	L. 30.000
Agenti . . . . .	» 33.900	» 30.700	» 26.100
Capi reparto e contabili . . . . .	» 28.700	» 26.100	—
Sottoagenti e add. alla contabilità . . . . .	» 22.200	» 22.200	» 22.200

<u>b) - Impiegati d'ordine :</u>	<u>Grandi aziende</u>	<u>Medie aziende</u>	<u>Piccole aziende</u>
Addetti a servizi o rep. e assist. . . . .	L. 20.900	L. 20.900	L. 20.900
Ausiliari e amanuensi . . . . .	» 20.300	» 20.300	» 20.300

*A tutti gli stipendi di cui sopra dovrà essere aggiunto il carovita nella misura mensile di L. 900 per i Comuni della Provincia e di L. 1050 per il Comune di Firenze.*

*Per gli impiegati conviventi in fattoria sono stabilite le seguenti trattenute mensili per la sola persona dell'impiegato:*

<i>Direttori Agenti, Capi Reparto e Contabili . . . . .</i>	<i>L. 10.400</i>
<i>Sottoagenti e categorie inferiori. . . . .</i>	<i>» 10.000</i>

PARTE SECONDA



## COLONI MEZZADRI

### Il « Giudizio dell' On. De Gasperi » sulla vertenza mezzadrile

Riportiamo nel suo testo integrale il « Giudizio » sulla vertenza mezzadrile emesso dall' On. De Gasperi il 26 giugno 1946.

*Art. 1.* — Le eventuali modificazioni ai patti di mezzadria dovranno essere a tempo opportuno liberamente concordate fra le parti.

Le trattative relative si inizieranno il 1 ottobre 1946 per aver vigore per l'anno agrario 1947.

Resta fermo che la presente decisione, per il fatto stesso del suo riferirsi ad una situazione del tutto transitoria, non potrà costituire in alcun modo un precedente per il nuovo patto colonico.

*Art. 2.* — Fermo restando l'attuale contratto di mezzadria e la ripartizione dei prodotti al 50 %, i concedenti erogheranno ai mezzadri, a titolo di compenso per danni di guerra subiti da questi ultimi e per disagiata produzione per causa diretta o indiretta della guerra, una somma pari al valore del 24 % del prodotto lordo di parte padronale di un anno agrario.

Allo scopo di distribuire nel tempo il suddetto onere, esso verrà suddiviso nel modo seguente:

a) il 14 % sul valore del prodotto di parte padronale, dell'anno agrario 1945 valutato a prezzo, rispettivamente di ammasso o di mercato;

b) il 10 % sul valore del prodotto di parte padronale, dell'anno agrario 1946 valutato a prezzo, rispettivamente di ammasso o di mercato.

Detto compenso sarà corrisposto in contanti e accreditato al mezzadro, a seconda della situazione del conto colonico, in dare o avere, al momento della ripartizione dei prodotti; se il prodotto non è soggetto a vincolo di ammasso, il mezzadro potrà chiedere la consegna del compenso in natura anziché in danaro.

Con tale erogazione tutte le richieste dei mezzadri fondate sui titoli di cui al primo comma, devono ritenersi soddisfatte anche per l'anno agrario 1946.

*Art. 3.* — Allo scopo di ripristinare nell'azienda le migliori condizioni di produttività, il ricavato del 10 % del prodotto di parte padronale nell'anno agrario 1946 al prezzo rispettivamente di commercio libero o di ammasso, verrà accantonato dalla amministrazione allo scopo di eseguire lavori di ricostruzione e di miglioramento sui singoli poderi. Detti lavori dovranno essere effettuati con impiego esclusivo di mano d'opera bracciantile, e, ove questa sia scarsa o non si possa convenientemente ottenere nelle zone limitrofe, con opera parziale dei coloni, retribuiti giusta le tariffe vigenti per i braccianti.

Detti lavori dovranno essere eseguiti entro il corrente anno solare.

In caso di contestazione sulla erogazione della somma suddetta decideranno gli Ispettori Provinciali dell'Agricoltura.

*Art. 4.* — Il bestiame razziato o comunque perduto per causa della guerra sarà considerato venduto al prezzo dell'epoca in cui si è verificata la razzia o la perdita, e sarà accreditato al colono per la sua parte.

I proprietari dovranno reintegrare entro il 1° ottobre 1946 il bestiame necessario per i lavori del podere.

Il bestiame da lavoro acquistato in sostituzione di quello perduto sarà stimato e portato nel conto colonico per il suo valore al momento dell'entrata in vigore del lodo, ove il suo prezzo di acquisto non sia stato già portato nel conto predetto.

Per il bestiame immesso al conferimento, il prezzo o valore, ai sensi del comma precedente, sarà in ragione del 70 % a carico del proprietario e in ragione del 30 % a carico del mezzadro, pur restando quest'ultimo proprietario della metà di detto bestiame. In tal caso dovrà addebitarsi quanto abbia ricevuto o gli sia stato accreditato per il bestiame razziato o perduto, che sia stato sostituito. Per il bestiame immesso a stima, si applica il patto colonico.

Resta fermo ed impregiudicato il diritto sia del proprietario che del mezzadro di svolgere le pratiche per il risarcimento dei danni di guerra verso lo Stato.

Per il bestiame che i mezzadri provino irrefragabilmente di aver salvato dalla razzia con grave pericolo, sarà attribuito al mezzadro un premio di lire 2000 per ogni capo bovino superiore ai 18 mesi e di lire 1000 per ogni capo bovino inferiore o capo equino.

*Art. 5.* — Le clausole relative agli obblighi colonici saranno fissate nel nuovo patto di mezzadria. Tuttavia, in considerazione delle perdite per causa di guerra subite dai mezzadri negli allevamenti di bassa corte, gli obblighi colonici vengono abbonati per le due annate cui si riferisce il lodo e gli eventuali addebiti ascritti a questo titolo verranno annullati. Tali allevamenti per l'annata in corso devono essere contenuti nei limiti previsti dal vigente patto di mezzadria.

*Art. 6.* — Le condizioni liberamente concordate fra le parti e in atto, più favorevoli ai mezzadri, resteranno in vigore. La validità o meno dei concordati già stipulati con singoli accordi tra le parti e già invalidati, sarà sottoposta a giudizio di una commissione arbitrale composta di un rappresentante di ciascuna delle parti e di un terzo membro da nominarsi dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione si trova il fondo al quale l'accordo si riferisce.

*Art. 7.* — Verrà fatto il conguaglio tra quanto i coloni hanno trattenuto fino ad oggi e quanto è dovuto dai concedenti in base al presente lodo, accreditando o addebitando al mezzadro la differenza in meno o in più tra il dovuto e il trattenuto. Con l'accettazione del presente giudizio, la Federterra si impegna a far cessare ogni agitazione mezzadrile, a ripristinare lo stato di legalità nelle aziende, compresa la eliminazione delle commissioni di fattoria che si siano sostituite ai concedenti, ed a sconfermare le agitazioni che eventualmente si riaccendessero per gli stessi motivi.

Inoltre saranno prese dai concedenti le disposizioni necessarie per determinare la decadenza immediata di tutti i procedimenti giudiziari civili in corso, relativi alla vertenza mezzadrile.

*Art. 8.* — Qualunque controversia sull'interpretazione del giudizio verrà deferita alla persona dell'arbitro che lo ha pronunciato.

## Testo dell'accordo fra l'Associazione Agricoltori e Federterra per l'applicazione del Giudizio De Gasperi nella Prov. di Firenze

L'anno 1946 e questo giorno 31 del mese di luglio in Firenze  
tra

l'Associazione Agricoltori della Provincia di Firenze, rappresentata dal suo Presidente Dr. Ing. Lorenzo Niccolini, assistito dal Comm. Varo Ciuffi, dal Dr. Carlo Arcangeli e dal Dr. Francesco Giordani, Segretario dell'Associazione stessa

e  
la Federazione Lavoratori della Terra della Provincia di Firenze, rappresentata dai suoi Segretari: Sigg. Pietro Ristori, Olinto Falciani e Ottorino Orlandini f. f.; presenti: il sig. Antonio Zini della Segreteria Nazionale della Federterra e i Signori Gino Bertolotti, Giulio Montelatici e Guglielmo Bacci della Camera Confederale del Lavoro di Firenze,

dopo ampie e laboriose trattative svoltesi con spirito di reciproca comprensione al fine di risolvere la vertenza mezzadrile, di conciliare gli animi e riportare nelle campagne la collaborazione indispensabile per ogni progresso dell'agricoltura,

facendo riferimento al «giudizio» emesso dal Presidente del Consiglio On. De Gasperi, hanno concordato di applicarne le clausole con i seguenti chiarimenti, adattati alla particolare situazione della Provincia di Firenze:

*Art. 1.* — (vedi art. 1 del giudizio De Gasperi).

Le due Organizzazioni Sindacali, mentre confermano di iniziare le trattative al 1° ottobre 1946, si impegnano a trattare il nuovo Patto Colonico liberamente, con l'assistenza di tecnici.

*Art. 2.* — (vedi art. 2 del giudizio De Gasperi).

Nella erogazione delle somme corrispondenti alle percentuali stabilite dal «giudizio» De Gasperi, i concedenti ed i coloni avranno facoltà o meno di accordarsi, nell'ambito della stessa Azienda, per una ripartizione che compensi con maggiore equità o giustizia quei coloni che, in considerazione dei danni di guerra, fossero venuti a trovarsi in gravissime condizioni di disagio economico familiare.

Per la pratica applicazione di quanto sopra, si stabilisce che il concedente segnali — a titolo indicativo — le equie proposte relative alla ripartizione degli indennizzi, proposte che dovranno essere sottoposte al libero esame dei coloni per una definitiva decisione.

Allo scopo di corrispondere un immediato ed effettivo beneficio ai maggiormente colpiti dalla guerra, i concedenti verseranno comunque in contanti le somme corrispondenti alle quote integrative convenute dai coloni (1).

Si concorda che i prezzi dei prodotti saranno quelli di ammasso, per i prodotti vincolati, e quelli correnti all'atto della vendita, per i prodotti al mercato libero.

(1) Per le quote integrative si intendono quelle che i coloni hanno convenuto di corrispondere, detraendole dall'entità dei propri compensi, a quei coloni maggiormente colpiti dalla guerra. Tali quote integrative debbono essere versate in contanti anche se i coloni cui sono state assegnate risultano debitori al saldo.

Fa eccezione il vino per il quale il prezzo da adottarsi per il 1945 sarà quello del conferimento e cioè di L. 350 (trecentocinquanta) al grado.

Si conviene inoltre che per il vino trattenuto dai coloni e da essi riceduto a mense aziendali, cooperative, Enti Pubblici ecc., il prezzo sia quello effettivamente realizzato.

*Art. 3.* — (vedi art. 3 giudizio De Gasperi)

*Art. 4.* — (vedi art. 4 giudizio De Gasperi).

Si conviene di sottoporre alcuni quesiti di cui in allegato, all'esame dell' On. De Gasperi.

*Art. 5.* — (vedi art. 5 giudizio De Gasperi)

Si conviene che nessun accredito sarà dovuto al colono per gli obblighi che egli avesse eventualmente corrisposto, mentre d'altra parte nessun addebito potrà essere fatto al colono per gli obblighi che non avesse corrisposto anche nell'anno 1944.

Si conferma che gli allevamenti dell'annata in corso debbono essere contenuti nei limiti del vigente Patto di Mezzadria.

*Art. 6.* — (vedi art. 6 giudizio De Gasperi)

*Art. 7.* — (vedi art. 7 giudizio De Gasperi)

Si precisa che il conguaglio sarà fatto fra quanto i coloni hanno trattenuto o percepito nelle annate in cui si riferisce il «giudizio» in deroga a quanto loro compete per il Patto di Mezzadria e quanto viceversa è loro dovuto dai concedenti in base al presente accordo.

A complemento dell'articolo del «giudizio», onde raggiungere la più completa distensione e pacificazione degli animi, i concedenti si impegnano a ritirare le quesele, a non costituirsi parte civile ed a recedere dalla costituzione di parte civile quando questa sia già avvenuta.

*Art. 8.* — (vedi art. 8 giudizio De Gasperi).

Le parti concordano di deferire all' On. De Gasperi i quesiti di cui all'allegato ed ad accettarne le decisioni.

*Art. 9.* — I piccoli e medi proprietari, i quali si trovino in gravi difficoltà per il normale adempimento di tutte le clausole del presente accordo, potranno adire alla Commissione Provinciale Arbitrale di cui all'art. 12 sottoponendo alla medesima la loro particolare situazione. La Commissione fisserà le modalità atte a facilitare l'esecuzione dell'accordo.

*Art. 10.* — Le due Organizzazioni di comune accordo si impegnano di fare istanza ai competenti Ministeri affinché provvedano sollecitamente al risarcimento dei danni di guerra dell'agricoltura, con particolare riguardo ai piccoli proprietari con imponibile fondiario base non superiore a L. 25.000 (venticinquemila).

*Art. 11.* — Le due Organizzazioni concordano nel non contestare gli accordi di fatto singoli o aziendali che fossero liberamente intervenuti o intervenissero fra concedente e coloni successivamente alla emissione del «giudizio» De Gasperi e nello spirito conciliativo del medesimo a meno che la maggioranza dei coloni non ne faccia apposto ricorso alla Commissione paritetica di cui all'art. 12.

I ricorsi, per essere presi in considerazione, dovranno essere presentati entro i seguenti termini:

a) per gli accordi singoli o aziendali intervenuti posteriormente alla emissione del «giudizio» De Gasperi, ma anteriormente alla data del presente concordato, e non oltre il 15 agosto 1946;

b) per gli accordi singoli o aziendali intervenuti successivamente alla data

del presente concordato, entro e non oltre otto giorni dalla data della stipulazione degli accordi medesimi.

*Art. 12.* — In tutte le controversie che potessero sorgere fra concedente e coloni per l'applicazione del presente accordo, deciderà inappellabilmente una Commissione paritetica arbitrale composta da due Rappresentanti dell'Associazione Provinciale Agricoltori, da due Rappresentanti della Federterra Provinciale e dell'Ispettorato Provinciale Agrario in funzione di Presidente.

I ricorsi dovranno essere presentati per iscritto alla Commissione che ha sede presso l'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura — Piazza Signoria — dietro versamento di una quota che sarà fissata dalla Commissione e che servirà a costituire un fondo per le spese necessarie al funzionamento della medesima.

## Norme integrative al « Giudizio De Gasperi » emesse dalla Presidenza del Consiglio

Successivamente all'emissione del «Giudizio» De Gasperi, la Presidenza del Consiglio ha emanato i seguenti chiarimenti sul «Giudizio» stesso:

La Presidenza del Consiglio ha diramato le seguenti norme interpretative delle clausole contenute negli artt. 1-2-3-4-6-7 del «Giudizio» De Gasperi sulla vertenza mezzadrile.

*Art. 1.* — Le trattative relative ai patti di mezzadria dovranno essere iniziate se vi sarà richiesta da una delle parti, il 1 ottobre 1946 tra coloro Enti o persone che si sono attenute al «Giudizio» nella risoluzione della vertenza.

*Art. 2.* — Per situazione o creditoria o debitoria del mezzadro ai semplici fini della esattezza contabile, si intende quella risultante alla chiusura dell'ultima gestione agraria ai sensi del vigente contratto di mezzadria (Es. Toscana 31 gennaio; altre regioni 11 novembre o 1 gennaio ecc.). Ove detta chiusura non sia stata fatta, deve essere effettuata immediatamente.

Se il mezzadro, nella annata passata, ha trattenuto una parte superiore al 50 % dei prodotti, prima di procedere alla chiusura di tale gestione, la parte eccedente il 50 % sarà addebitata nel suo conto corrente per il valore di ammasso o di mercato della zona nel mese successivo alla raccolta del prodotto stesso.

Proceduto nel modo anzidetto alla chiusura dei conti per la scorsa annata agraria e precisata la situazione di debito o di credito del mezzadro, si procederà a liquidare al colono il 14 % del prodotto lordo vendibile di parte padronale dell'annata 1945, sempre in relazione ai prezzi di ammasso o di mercato nel mese successivo alla raccolta dei prodotti.

Se il mezzadro risulterà creditore alla chiusura del conto dell'ultima gestione agraria, la somma risultante da detto conguaglio gli sarà, a sua richiesta, versata in contanti.

Se il mezzadro invece risulterà alla stessa epoca debitore, detta somma gli sarà accreditata in conto corrente.

La divisione come dal primo comma dell'art. 2, avverrà al 50 % per tutti i prodotti.

Tuttavia se la situazione del mezzadro presso la Amministrazione sarà risultata creditoria, con riferimento sempre al 1 capoverso, il valore corrispondente al 10 %

del prodotto vendibile di parte padronale dell'annata in corso gli sarà, a sua richiesta, versato in contanti. Ove invece la situazione presso l'Amministrazione risulti debitoria, gli sarà accreditata.

Per i prodotti non vincolati, il mezzadro se in credito, sempre secondo il primo capoverso, potrà richiedere a sua scelta, la consegna del compenso in natura o un accredito al prezzo di mercato di quel momento.

Le dizioni del lodo « prodotto lordo di parte padronale » e « prodotto di parte padronale » devono intendersi: il prodotto vendibile spettante al proprietario e cioè il prodotto totale al netto di quella parte di esso che viene reintegrata nella azienda come mezzo produttivo (sementi, mangimi, foraggi, erbai ecc.).

Non costituiscono prodotto lordo vendibile della stalla gli utili commerciali per compra vendita di bestiame: quindi su di essi non devono calcolarsi le percentuali di cui all'art. 2.

Il valore del bestiame nato sarà al momento della vendita oppure al saldo della annata agraria. In questo ultimo caso si applicherà la percentuale dell'anno in corso, ossia del 10 % di parte padronale.

*Art. 3.* — Il ricavato del 10 % del prodotto lordo vendibile di parte padronale dell'anno agrario 1946 non deve essere necessariamente ripartito in forma proporzionale fra tutti i poderi della azienda; può invece essere speso liberamente nell'ambito della azienda stessa.

*Art. 4.* — Per « prezzo dell'epoca » s'intende il prezzo dei listini ufficiali di raduno della zona.

*Art. 5.* — L'obbligo di reintegro si riferisce a quei poderi nei quali il bestiame necessario non è stato ancora riacquistato.

S'intende per necessario il quantitativo minimo occorrente per la lavorazione del podere, tenuto conto delle eventuali possibilità di moto aratura dell'azienda e dello scambio fra i poderi.

La clausola relativa al carico del 70 %, per il proprietario e 30 % per il mezzadro, si riferisce conseguentemente solo al bestiame per il quale vi è obbligo di reintegro, sia stato acquistato e da acquistare.

Esempio: posto che in un podere sia stata perduta la coppia di bestie ivi esistente e calcolata la perdita al prezzo di listino ufficiale di raduno in lire 10.000, saranno accreditate al mezzadro lire 5.000.

In seguito la stessa coppia è stata riacquistata o sarà riacquistata al prezzo di lire 100.000. Il concedente ne pagherà 70.000 e il mezzadro 30.000. Verranno allora cancellate le 5.000 accreditate precedentemente per la coppia raziata o perduta, dato che essa è stata sostituita con quella di nuovo acquisto.

*Art. 6.* — Per limiti previsti dal vigente patto di mezzadria si intendono quelli regolati o nel Capitolato colonico o nei Patti Aggiunti al Capitolato stesso. Ove il mezzadro intenda superare detti limiti dovrà conferire gli obblighi o le onoranze. Resta inteso che gli obblighi od onoranze per l'annata agraria precedente a quelle alle quali si riferisce il « Giudizio » dovranno essere conferiti integralmente.

*Art. 7.* — Il « Giudizio » si sostituisce, *ma non si somma*, a tutti gli accordi in precedenza sottoscritti volontariamente dalle parti.

Per « quanto i coloni hanno trattenuto » si intende il complesso di tutto quanto il colono ha beneficiato, sia per disposizione di legge sia per concessioni liberamente fatte dai proprietari, sia arbitrio.

## Norme di applicazione concordate presso il Ministero dell'Agricoltura

I rappresentanti dell'Associazione Agricoltori — nella persona del suo Presidente Dr. Ing. Lorenzo Niccolini, assistito dal Dr. Carlo Arcangeli e dal Dr. Francesco Giordani — ed i Rappresentanti della Federterra — nell'è persone dei Sigg. Antonio Zini ed Ottorino Orlandini — si sono riuniti a Roma il giorno 8 ottobre 1946 per sottoporre al Ministro della Agricoltura On. Segni la soluzione di alcuni quesiti riflettenti l'applicazione del « Giudizio » De Gasperi nella nostra Provincia. Dopo ampia discussione è stato convenuto:

*Art. 1.* — Il prezzo del bestiame bovino raziato o comunque perduto è stabilito nella misura di L. 16 per ogni kg. peso vivo.

*Art. 2.* — Per quanto riguarda la corresponsione del premio al bestiame salvato (limitato ai soli bovini ed equini) il Ministro Segni ha tenuto a confermare quanto scritto all'art. 4 ultimo comma del « Giudizio De Gasperi » chiarendo che il diritto al premio si acquista solo con la prova irrefragabile di aver salvato con grave pericolo il bestiame dalla « razzia ».

*Art. 3.* — Per il bestiame nato nell'annata 1944-45 e venduto o ancora in essere nelle annate cui si riferisce il « Giudizio » tenuto conto della fluttuazione dei prezzi in percentuali previste dall'art. 2 del « Giudizio » De Gasperi saranno ridotte alla metà ed incideranno sugli incrementi conseguiti dal bestiame stesso nel solo periodo delle annate cui si riferisce il « Giudizio ».

*Esempio:*

Un vitello è nato il 1 ottobre 1944 ed è stato venduto il 31 maggio 1945 per la somma di L. 38.000.

Tale vitello ha conseguito un incremento di L. 18.000 per il periodo 1 ottobre 1944-31 gennaio 1945 e L. 20.000 per l'altro periodo.

In questo caso al colono compete L. 700, compenso derivante dall'applicazione del 3,50 % quale metà della percentuale prevista dal Giudizio sulle lire 20.000 del secondo incremento.

Nel caso in cui la vendita del vitello avvenga nell'annata 1946-47 la percentuale anziché essere del 3,50 % sarà del 2,50 %.

La percentuale del 2,50 % verrà applicata anche sul valore di stima qualora il vitello sia in essere al 31 gennaio 1947.

Per quanto riguarda il bestiame nato nelle annate in cui si riferisce il « Giudizio », tenuto presente che nessun compenso compete al colono per i capi destinati alla normale rimonta della stalla o per l'eventuale permuta della rimonta stessa, si chiarisce:

— bestiame nato e venduto nel 1945: 14 % sulla metà del ricavo della vendita;

— bestiame nato nel 1945-46 e in essere al 31 gennaio 1947: 10 % sulla metà del valore della stima effettuata al 31 gennaio 1947.

*Art. 4.* — Sui capi bovini acquistati e rivenduti durante le annate cui si riferisce il « Giudizio » si applicheranno le percentuali previste nel solo caso in cui al momento dell'acquisto i capi avessero un'età non superiore ai 6 mesi e limitatamente ai relativi incrementi da essi conseguiti.

Qualora tali capi risultino ancora in essere al 31 gennaio 1947, la percentuale prevista incide sul valore della stima alla data suddetta.

*Esempio:*

Si acquista un vitello di cinque mesi per L. 38.000 e si rivende poi per L. 90.000. Le percentuali previste saranno applicate sulla differenza fra il prezzo di vendita e quello di acquisto, e cioè il 14 % sulla parte padronale, se la vendita è effettuata nell'annata 1945-46 e il 10 % se la vendita è stata effettuata nell'annata 1946-47.

*Art. 5.* — Per il bestiame da lavoro a conferimento reintegrato in sostituzione di quello raziato e poi venduto e di nuovo riacquistato, il conteggio relativo al conferimento del 70 e 30 % si applica come segue:

Nel caso che il primo acquisto di bestie da lavoro e la vendita siano state effettuate di comune accordo, il conteggio relativo al conferimento del 70 e 30 % si applica sul primo acquisto. Nel caso invece che le prime bestie da lavoro siano state consegnate al colono in peso e qualità, il conteggio relativo al conferimento del 70 e 30 % sarà applicato al bestiame da lavoro in essere stimato alla data del 31 luglio 1946.

Per il bestiame a stima si procede nel seguente modo:

a) il bestiame raziato è considerato al prezzo dell'epoca. Pertanto si trascrive sul conto colonico l'operazione come se la vendita fosse effettivamente avvenuta a tale prezzo;

b) per il bestiame acquistato e venduto di comune accordo, dopo la razzia, le relative operazioni contabili saranno trascritte sul libretto con la stessa procedura prevista dal vigente patto di mezzadria;

c) il bestiame acquistato dal proprietario in sostituzione di quello raziato, senza preventivo accordo con il colono, sarà considerato consegnato a peso e qualità; tale bestiame sarà immesso a stima con il valore risultante alla data del 31 luglio 1946;

d) per il bestiame acquistato dopo la razzia, poi venduto e quindi riacquistato senza preventivo accordo con il colono, la stima si applica sul bestiame in essere alla data del 31 luglio 1946.

*Art. 6.* — Il bestiame requisito o comunque venduto di comune accordo ad un prezzo inferiore a quello che risultasse dalla valutazione all'epoca della razzia, non forma oggetto di nessuna applicazione agli effetti dei compensi per il bestiame raziato.

*Art. 7.* — Il coscio da corrispondere al proprietario negli allevamenti di suini per consumo familiare costituisce un obbligo previsto dall'art. 5 del «Giudizio» De Gasperi. Pertanto nelle annate 1944-45, 1945-46 e 1946-47 nessun addebito potrà essere fatto al colono per il coscio non corrisposto. D'altra parte resta inteso che nessun accredito sarà dovuto al colono per il coscio che avesse eventualmente corrisposto.

Nel caso in cui negli anni in cui si riferisce il «Giudizio», il colono abbia superato negli allevamenti del pollaio i limiti previsti nel vigente patto di mezzadria, il colono medesimo è tenuto a corrispondere al conducente gli obblighi proporzionalmente alle eccedenze del pollaio.

Qualora il concedente avesse concesso condizioni di pollaio più favorevoli ai limiti stabiliti dal «Patto», il calcolo sull'eventuale eccedenza sarà fatto partendo dai limiti concessi.

*Art. 8.* — A maggiore delucidazione di quanto disposto dall'Art. 7 delle norme integrative al «Giudizio» De Gasperi, dove è detto che il «Giudizio» si sostituisce ma non si somma a tutti gli accordi in precedenza sottoscritti volontariamente dalle parti, si riporta il seguente esempio:

Supponiamo che un'azienda agricola di 10 poderi successivamente al passaggio della guerra, ma anteriormente, alla data di emissione del «Giudizio», abbia concesso compensi in danaro o in natura a transazione delle rivendicazioni coloniche per un importo complessivo di L. 500.000.

Secondo il «Giudizio» i coloni avranno facoltà di scelta fra il mantenimento delle concessioni ricevute e l'applicazione delle clausole del «Giudizio» stesso.

Supponiamo che l'applicazione del «Giudizio» importasse una somma pari a L. 800.000; i coloni, optando per l'applicazione medesima, avranno diritto di ricevere la differenza di L. 300.000.

Qualora invece l'applicazione del «Giudizio» importasse una somma inferiore alle L. 500.000 già concesse, il concedente non avrà diritto ad alcun rimborso in quanto per il «Giudizio» stesso rimane in vigore l'accordo più favorevole.

Per le transazioni che fossero intervenute o intervenissero successivamente alla data di emissione del «Giudizio» e nello spirito del medesimo, valgono le norme stabilite dall'art. 11 dell'accordo provinciale.

## Decisione della Commissione Arbitrale istituita presso il Tribunale Civile e Penale di Firenze per l'applicazione del «Giudizio De Gasperi».

Visto il D.L.P. 27 maggio 1947, n. 495 e l'art. 5 del D.L.P. 19 febbraio 1948, n. 92:

Disattesa ogni contraria o diversa istanza;

Modifica, limitatamente agli anni agrari 1 febbraio 1945-31 gennaio 1946 e 1 febbraio 1946-31 gennaio 1947, il patto colonico provinciale dichiarando obbligatoria l'applicazione del «Giudizio De Gasperi» e delle «Norme integrative dello stesso, del testo allegato al D.L.P. 27 maggio 1947, n. 495, nonché di quanto contenuto nell'«Accordo Sindacale Provinciale» del 31 luglio 1946» e nelle «Norme di applicazione» concordate presso il Ministero di Agricoltura fra i rappresentanti dell'Associazione Agricoltori e quelli della Federterra di Firenze, con i chiarimenti e le modifiche di cui appresso che, per quanto riguarda i punti dal n. 1 al n. 6 compreso, sono stati concordati fra le parti:

1) la decisione delle Controversie individuali dipendenti dall'applicazione del «Giudizio De Gasperi» e delle norme predette è riservata alle Commissioni di cui all'art. 9 del D.L.P. 27 maggio 1947, n. 495, così intendendosi modificato l'art. 12 dell'accordo individuale Provinciale 31 luglio 1947 e ogni altra disposizione in cui si faccia riferimento alla Commissione paritetica prevista da tale articolo;

2) Fermo restando l'obbligo di cui all'art. 4, comma 2 del «Giudizio De Gasperi» e all'art. 4, comma 3 delle relative Norme Interpretative, si chiarisce che il quantitativo minimo di bestiame da lavoro raziato da reintegrare s'intenda limitato nella normalità dei casi a un paio di animali, salvo diversa decisione da adottarsi dalla Commissione di cui al n. 1 nei casi controversi;

3) i suini e le pecore razziate debbono essere considerati bestiame venduto all'epoca della razzia ai prezzi risultanti dai listini ufficiali di raduno dell'epoca;

4) il ricavato delle avverature è un prodotto sul quale sono da applicarsi le percentuali di cui all'art. 2 del « Giudizio De Gasperi »;

5) per il bestiame da riproduzione e non da lavoro raziato non deve essere conteggiato alcun maggiore prezzo nei confronti di quello puramente da lavoro ai fini dell'accredito da farsi al colono;

6) all'art. 5 delle Norme di applicazione concordate presso il Ministero dell'Agricoltura, relativo al modo di conteggiare il prezzo di reintegro del bestiame raziato, deve essere aggiunto ai commi *c* e *d* la dicitura:

« in conformità al precedente accordo sindacale intervenuto sulla consegna provvisoria del bestiame a numero, peso e qualità »;

7) il bestiame requisito dai tedeschi o dalle truppe alleate o dai partigiani e non pagato o pagato con somma inferiore al 60 % del suo valore secondo il prezzo di listino dei raduni dell'epoca, si considera raziato a tutti gli effetti;

8) ai piccoli proprietari, intendendosi come tali coloro che dimostrino di essere iscritti al catasto rustico per un reddito domenicale base 1939 (trentanove), entrato in vigore il 1 gennaio 1943, non superiore a Lire 9000 (novemila), è concessa, anche se non danneggiati dalla guerra, una riduzione del 10 % dell'onere globale derivante dall'applicazione del « Giudizio De Gasperi » elevabile al 35 % di tale onere ove risultino gravemente danneggiati dalla guerra con riferimento ai danni subiti nell'azienda agraria e dimostrino di non essere in grado di sopportare l'intero onere, sempre in relazione alla possibilità dell'azienda agraria;

9) agli altri proprietari, con reddito imponibile domenicale base 1939, come sopra, superiore a Lire 9.000 (novemila), che risultino pure gravemente danneggiati dalla guerra con riferimento ai danni subiti nell'azienda agraria e dimostrino di non essere in grado di sopportare l'intero onere del « Giudizio De Gasperi » sempre in relazione alla possibilità dell'azienda, potrà essere concessa una riduzione di tale onere globale fino al massimo del 35 %, da stabilirsi dalla Commissione di cui all'art. 9 della Legge 27 maggio 1947, n. 495, in caso di mancato accordo fra le parti;

10) gli accordi precedentemente intervenuti fra le parti conservano pieno vigore conforme a quanto stabilito nell'art. 11 dell'« Accordo Sindacale, 31 luglio 1946, che conserva piena efficacia.

Così deciso dalla Commissione arbitrale in Camera di Consiglio il 23 marzo 1948, dandosi atto, ai sensi dell'art. 823 Codice di Procedura Civile, che la decisione è stata deliberata in conferenza personale di tutti gli arbitri, con l'approvazione almeno della maggioranza per tutte le determinazioni in essa contenute e con la espressa dichiarazione da parte degli arbitri dott. Marrucchi e dott. Arcangeli che essi intendono sottoscrivere la per approvazione di tutti i punti sopra indicati, meno quello di cui al n. 7, e da parte degli arbitri Gianassi e Pinzauti che essi intendono sottoscrivere la per approvazione di tutti i punti suindicati fatta eccezione per quelli ai numeri 8 e 9.

## Accordo per la sostituzione del bestiame da lavoro raziato dai tedeschi

Fra l'Associazione degli Agricoltori della Provincia di Firenze e la Federazione Provinciale Lavoratori della Terra di Firenze, è stato concordato che il bestiame da lavoro raziato dai tedeschi o comunque venuto a mancare per cause di guerra, venga ricomprato dal proprietario e dato in consegna al colono per numero, peso e qualità, onde salvaguardare il colono dalle contingenti fluttuazioni della moneta.

## Accordi per mezzadri richiamati alle armi

In caso di richiamo alle armi di uno o più componenti la famiglia colonica, non si potrà fare luogo, da parte del concedente, alla disdetta colonica, limitatamente al periodo di richiamo, salvo nei casi previsti dai capitoli vigenti per la risoluzione in tronco. Si stabilisce inoltre che, limitatamente al periodo di permanenza alle armi, il proprietario dovrà immettere, per la sostituzione dei richiamati dalla famiglia colonica, tanti operai (quanti sono i richiamati) addebitando la spesa a perfetta metà.

## Proroga dei contratti di mezzadria, colonia parziaria e compartecipazione

(Legge 4 Agosto 1948 N. 1094)

### CAPO I.

#### Norme sui Contratti di mezzadria, colonia parziaria e compartecipazione.

Art. 1. - La proroga dei contratti verbali e di quelli scritti di mezzadria, di colonia parziaria e di compartecipazione con coltivatori manuali, sancita nell'art. 1 del Decreto Legislativo 1° aprile 1947, n. 273, ha effetto anche nell'annata 1948-49, salvo il disposto dell'articolo successivo.

Art. 2. - Nei contratti di mezzadria propria, la proroga non è ammessa, oltre che nei casi indicati nel citato art. 1 del Decreto Legislativo 1° aprile 1947, n. 273, quando la capacità lavorativa della famiglia mezzadrile risulti gravemente sperequata in meno rispetto alle esigenze di coltivazione del fondo e il concedente abbia dato o dia tempestiva disdetta nel corso dell'anno agrario 1947-1948.

L'insufficiente capacità lavorativa non è tuttavia di ostacolo alla proroga se il mezzadro si impegna entro trenta giorni ad integrare stabilmente la constatata sperequazione. In ogni caso, il mezzadro ha diritto alla proroga qualora non venga sostituito da altro mezzadro entro due mesi dalla data della presente legge.

## CAPO II.

## Norme particolari sulla mezzadria.

*Art. 3.* - Le norme del presente capo si applicano esclusivamente al contratto di mezzadria contemplate dall'art. 2141 e seguenti del Codice Civile.

*Art. 4.* - È dato valore di legge, per tutti i contratti di mezzadria, all'accordo stipulato il 24 Giugno 1947, quale risulta dal Testo allegato alla presente legge, e al Regolamento che l'accompagna.

L'efficacia delle norme del detto accordo è prorogata anche nell'anno agrario 1947-1948.

Si conservano in vigore le norme più favorevoli ai mezzadri, che siano contenute in patti, individuali o collettivi, liberamente stipulati.

## CAPO III.

## Disposizioni processuali e finali.

*Art. 5.* - Le prestazioni di lavoro gratuite dovute dal mezzadro o colono a titolo di obbligo personale, non aventi attinenza con la normale coltivazione del fondo, le regalie ed i compensi dovuti per gli animali di bassa corte, ovini e suini allevati, secondo la consuetudine locale, per il fabbisogno della famiglia, sono sospesi per la durata della tregua contemplata nel precedente articolo.

*Art. 6.* - Il riferimento alle annate agrarie 1947-1948 e 1948-1949, contenuto nei precedenti articoli, è sostituito da quello 1948-1949 e 1949-1950, nei casi previsti dall'art. 6 del Decreto Legislativo 19 febbraio 1948, n. 82.

*Art. 7.* - La decisione di tutte le controversie dipendenti dalla presente legge e dal Decreto Legislativo 1° aprile 1947, n. 273, comprese quelle per la risoluzione di contratto e conseguente rilascio, è attribuita ad una Sezione Specializzata del Tribunale, composta, oltre che dal Presidente di essa, di due Giudici togati e di quattro esperti nominati dal Presidente del Tribunale, su designazione, in numero doppio, per due di essi, della Organizzazione Provinciale dei Concedenti, e, per gli altri due, della Organizzazione Provinciale dei Mezzadri.

Le sentenze sono appellabili innanzi a Sezioni Specializzate istituite presso le Corti di Appello e composte dal Presidente, di quattro consiglieri togati e di quattro esperti, nominati dal Presidente della Corte d'Appello nei modi di cui al comma precedente.

Il termine per l'appello è di giorni quindici dalla notifica della sentenza; quello per il ricorso in Cassazione è di giorni trenta dalla notifica stessa.

Le attuali commissioni continueranno ad esercitare la loro attività giurisdizionale limitatamente ai giudizi in corso e fino al loro esaurimento.

*Art. 8.* - Nel termine di trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge il concedente deve riproporre istanza contro la proroga, ove sia già intervenuta convalida definitiva di sfratto.

*Art. 9.* - Le rinunce alla proroga, prevista dalla presente legge, sono efficaci solo se risultano da documenti di data certa successiva alla entrata in vigore della presente legge o da accordi stipulati con l'assistenza delle rispettive associazioni sindacali.

*Art. 10.* - In deroga alle vigenti norme fiscali, tutti gli atti e documenti sono in esenzione da bolli, proventi e diritti di ogni specie.

Per le controversie di cui alla presente legge, si applicano le disposizioni proce-

*Art. 11.* - Per tutto quanto non sia diversamente disciplinato dalla presente legge valgono le norme contenute nel Decreto Legislativo 1° aprile 1947, n. 273, e nelle successive modificazioni.

*Art. 12.* - I cittadini chiamati a far parte delle Sezioni Specializzate di cui all'art. 7 della presente legge, non possono rifiutare l'incarico.

*Art. 13.* - Agli esperti previsti all'art. 7 della presente legge è dovuto, per ogni giornata di adunanza, un gettone di presenza di L. 250 se sono impiegati dello Stato e di L. 600 negli altri casi. Per la missione è dovuta l'indennità spettante agli impiegati di grado 6°.

Le spettanze al tecnico per il suo parere sono liquidate dalla Sezione del Tribunale nella sentenza.

Le spese dipendenti dall'applicazione della presente legge sono a carico del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste.

Alla erogazione di esse si procederà mediante emissione di ordini di accredito a favore dei Prefetti, nelle cui Provincie hanno sede le Sezioni specializzate.

Il Ministro per il Tesoro è autorizzato ad apportare nel bilancio le occorrenti variazioni.

*Art. 14.* - Il Governo della Repubblica è autorizzato ad emanare, su proposta del Ministro per l'Agricoltura e per le Foreste, un regolamento per l'applicazione della presente legge.

*Art. 15.* - La costituzione delle Sezioni specializzate, di cui all'art. 7, deve aver luogo entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*.

*Art. 16.* - La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo di Stato, sarà inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge di Stato.

Dato a Roma, addì 4 agosto 1948.

EINAUDI.

DE GASPERI-SEGNI, PELLA, GRASSI.

## Accordo per la tregua mezzadrile (24 giugno 1947)

Riuniti sotto la presidenza dell'On.le Segni Antonio, Ministro per l'Agricoltura e per le Foreste, presso il Ministero dell'Agricoltura, oggi 24 giugno 1947, i signori:

— Sansone Avv. Attilio, Jandolo Prof. Eliseo, Andalò Dr. Giuseppe, in rappresentanza della Confederazione Italiana degli Agricoltori;

— Gotti Lega Avv. Augusto e Bandini Prof. Mario, in rappresentanza dell'Associazione Ricostruzione e rinnovamento Agrario (A.R.A.);

— Bosi On.le Ilio, Zini Antonio, Fabbri Luigi, in rappresentanza della Confederazione Nazionale Lavoratori della Terra;

— Anchisi Dott. Luigi, in rappresentanza della Confederazione Nazionale Coltivatori Diretti.

durali previste dal Decreto Legislativo Luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 639, in quanto non sia diversamente stabilito nella presente legge.

Hanno convenuto quanto appresso circa il contratto di mezzadria classica, nel proposito di instaurare un regime di cordiale collaborazione tra le parti contraenti che giovi agli interessi della produzione, nonché a quelli dell'intero popolo italiano ed in specie delle classi consumatrici più disagiate:

1. - Le parti, tenuto conto che la stagione ormai avanzata, assorbendo ogni attività a causa dell'imminenza dei raccolti, non consente una esauriente discussione del nuovo patto di mezzadria e dei relativi patti aggiunti, ne rinviando la relativa trattazione ad un ulteriore periodo, impegnandosi a concluderlo entro il 31 maggio 1948, per la sua entrata in vigore per la prossima annata agraria.

2. - Le parti dichiarano che le norme del presente accordo non potranno comunque costituire precedente per la stipulazione dei patti futuri, nè pregiudicare le rispettive posizioni di principio sul contratto di mezzadria, che resta invariato in ogni sua parte, compresa la divisione del prodotto al 50 %.

Tuttavia, a titolo di traduzione anticipata di quei miglioramenti economici che avrebbero potuto derivare da una ponderata revisione dei patti, si stabilisce:

a) al colono sarà assegnata una quota del 3 per cento della produzione lorda vendibile del podere, da prelevarsi sulla parte padronale;

b) detta quota verrà pagata in danaro al prezzo di ammasso per i prodotti vincolati ed in natura per i prodotti liberi, oppure in danaro anche per questi se vi sarà accordo sul prezzo tra concedente e mezzadro;

c) il ricavato del 4 per cento della produzione lorda vendibile del podere, da prelevarsi sulla parte padronale, verrà impiegata per opere di miglioria nell'azienda da fare eseguire da operai agricoli della zona preferibilmente nel periodo invernale di massima disoccupazione;

d) resta delegata al Ministero per l'agricoltura e foreste l'emanazione di norme regolamentatrici del presente accordo, per quello che riguarda i rapporti relativi agli obblighi di miglioria tra l'affittuario conduttore di azienda a mezzadria e il proprietario del fondo, nonché per un'attenuazione dell'onere relativo a detti obblighi di miglioria per i piccoli proprietari.

3. - La Confederazione Nazionale Lavoratori della Terra si impegna, con la firma del presente accordo, a fare cessare ogni agitazione mezzadrile per tutta l'annata agraria in corso ed a sconfessare pubblicamente con apposito comunicato tutte le agitazioni che potessero eventualmente sorgere nelle zone ed aziende dove il presente accordo è stato applicato.

4. - La Confederazione Nazionale Italiana degli Agricoltori e la Confederazione Nazionale Coltivatori Diretti si impegnano, da parte loro, all'integrale rispetto ed esecuzione del presente accordo.

5. - Il presente rappresenta un accordo di tregua mezzadrile valevole per l'annata in corso.

6. - Per il prodotto lordo vendibile di parte padronale, deve intendersi il prodotto totale al netto di quella parte di esso che viene reimpiegata nell'azienda come seme produttivo (sementi, mangimi, foraggi, erbai, ecc.). Non costituiscono prodotto lordo vendibile della stalla gli utili commerciali per compra-vendita di bestiame (quelli derivati dal cosiddetto giro di bestiame).

7. - Ogni eventuale controversia per l'interpretazione ed esecuzione del presente

accordo, viene deferita all'On.le Segni Antonio il quale giudicherà inappellabilmente, come arbitro amichevole compositore, senza vincoli di procedura.

Letto, firmato e sottoscritto.

Il Ministro per l'Agricoltura e Foreste. — F.to SEGNI ANTONIO.

Per la Confida. — F.to SANSONE ATTELIO, ANDALÒ, JANDOLO.

Per la Confederterra. — BOSI ILIO, ZINI, FABBRI LUIGI.

Per l'A.R.A. — F.to GOTTI LEGA, BANDINI.

Per i coltivatori Diretti. — F.to ANCHISI.

F. Il Ministro Per l'Agricoltura e Foreste  
SEGNI.

## Regolamento per l'applicazione della tregua mezzadrile (24 Giugno 1947)

L'importo del 3 per cento spettante al colono e il 4 per cento da impiegarsi in migliorie nell'azienda, devono calcolarsi sul prodotto lordo vendibile, così come sullo stesso prodotto si calcola il reparto fra concedente e colono.

Posto ciò, i principali prodotti sui quali si calcola l'importo del tre per cento e quattro per cento sono: il latte, la lana, i vitelli, gli agnelli prodotti nell'anno agrario, la carne.

I. - LATTE — Il 3 per cento e il 4 per cento si calcolano sull'intero prodotto venduto; se nella stalla si impiegano mangimi concentrati, acquistati fuori azienda, l'importo di questi viene dedotto dall'importo del latte, se ciò si pratica già per il reparto normale tra colono e concedente.

Nessuna altra deduzione è da fare dal ricavato del latte.

La regola vale per tutti i prodotti della trasformazione del latte.

II. - LANA — Il 3 per cento ed il 4 per cento si calcola sull'intera produzione della lana.

III. - BOVINI — Le percentuali stabilite nella tregua non si applicano al bestiame nato in stalle (o acquistato) e destinato per la rimonta. In quali limiti debba intendersi la rimonta non può a priori stabilirsi, per quanto si ritenga che essa non superi normalmente il 15 % della consistenza del bestiame; sorgendo questioni di singoli casi verranno decise dall'Ispettorato Agrario Provinciale della rispettiva provincia:

1) per i vitellini nati nell'anno e non destinati alla rimonta, le percentuali del 3 per cento e 4 per cento si calcolano: sul ricavato della vendita dei vitelli, se essi sono stati venduti, sul valore della stima dei vitelli alla fine dell'anno, se non sono stati venduti;

2) bestiame non adulto allevato: si comprende in esso tutto il bestiame che ha ancora da compiere uno sviluppo corporeo per la crescita, cioè fino ai tre anni, sempre in quanto non sia destinato alla rimonta (vedi punto precedente).

Le percentuali si calcolano:

a) se il capo è stato venduto, sulla parte del prezzo di vendita attribuibile all'incremento nel corso dell'anno agrario al quale si riferisce la tregua;

b) se il capo non fosse stato venduto, sulla valutazione dello stesso incremento durante l'anno;

c) bestiame acquistato. Da tale bestiame si deve escludere quello di giro, intendendosi per tale tutto quello che ha soggiornato nella stalla meno di 50 giorni.

Dal bestiame acquistato deve escludersi anche quello che fosse destinato alla rimonta, da comprendersi, assieme con quello eventualmente nato nella percentuale sopra indicata.

3) per bestiame acquistato, che non faccia parte del giro, e in quanto sia ancora in periodo di sviluppo, le percentuali del tre per cento e quattro per cento si applicano: se il bestiame è venduto, sulla parte di prezzo di realizzo che si riferisce all'incremento di peso dell'annata; se il bestiame resta in stalla alla fine dell'annata, sul valore dell'incremento stesso, nel corso dell'anno;

4) bestiame di scarto venduto nell'anno. Esso rientra nel prodotto lordo vendibile se è sostituito con bestiame nato ed allevato nell'azienda, in quanto quest'ultimo è escluso dal calcolo del prodotto lordo.

Se alla sostituzione del bestiame di scarto non si provvede attraverso la rimonta, ma attraverso gli acquisti, questi ultimi e le vendite faranno parte della stima di stalla, e ad essi non si riferiscono le percentuali del tre per cento e quattro per cento.

IV. - OVINI — Le percentuali del tre per cento e quattro per cento si applicano sugli agnelli venduti e sul bestiame di scarto venduto, se questo ultimo è sostituito con nati nell'allevamento.

V. - EQUINI E SUINI — Valgono le norme analoghe a quelle dei bovini.

VI. - MIGLIORIE — Sono tali tutte le opere (piantagioni, scoli, costruzioni, case, strade, impianti meccanici, elettrici o termici, ecc.) le quali non ricadono nelle normali attività di produzione, né nelle manutenzioni ordinarie e straordinarie (vedi Decreto Legislativo Presidenziale 16 settembre 1947, n. 929 e Circolare del Ministro per il lavoro 21 ottobre 1947, n. 10995, n. 4 a).

Le opere di miglioria devono compiersi nell'azienda agraria, e non necessariamente nel podere, al quale si riferisce la percentuale per la miglioria.

Circa l'accertamento del carattere dell'opera, che il concedente intende fare, o avesse fatto nell'annata cui la tregua si riferisce, ove il colono contestasse il carattere di opera di miglioramento, dispongo che tale questione sia decisa dall'Ispettorato Agrario della Provincia, o da un funzionario da lui delegato.

Nell'importo della miglioria, non devono essere comprese le sole spese per mano d'opera, ma tutte le spese necessarie per eseguirla (esempio: materiali da costruzione, piante, ecc.); la sostituzione di piante deperite o seccate non rientra fra le opere di miglioria, se si tratta di rimpiazzare le piante che mancano per il normale ciclo della vita vegetale; se però la sostituzione comprende più del 10 % dell'intera piantagione, esso deve comprendersi tra le opere di miglioramento.

I lavori di miglioria dovranno essere ultimati entro il 15 aprile 1948.

VII. - PICCOLI PROPRIETARI — La categoria non può determinarsi, in una norma generale, né con riferimento alla superficie, né al reddito catastale, né al numero dei poderi.

Il primo criterio è assolutamente inapplicabile, per terreni in condizione di produttività diversissime; il secondo non è sempre adeguato (per il ritardo negli aggiornamenti)

all'attuale produzione del terreno; il terzo ha riferimento a entità (podere) affatto diverso per estensione e produzione.

Sembra preferibile e più adeguato riferirsi al criterio di interpretazione analogo, quello della legge 1 luglio 1946, n. 31, art. 1, ed al numero delle unità lavorative, stabilendo aversi piccola proprietà sempre che le unità lavorative impiegate nell'azienda non superino le dieci.

Casi speciali potranno essere regolati con particolari disposizioni.

Per il concedente piccolo, proprietario la percentuale del 4 per cento è ridotta alla metà. Il termine per l'esecuzione delle miglorie è prorogato inoltre al 31 maggio 1948.

VIII. - OBBLIGHI COLONICI — Il patto di tregua firmato il 24 giugno 1947 non esclude l'obbligo della corresponsione degli obblighi colonici.

IX. - SUINO PER USO FAMILIARE — In nessun modo il patto di tregua contempla questa richiesta.

X. - REGOLE GENERALI — Sono confermate le precedenti disposizioni date con lettere 7 luglio 1947, n. 16143; 25 agosto 1947, n. 1750, e 12 novembre 1947.

Le percentuali del 3 per cento e 4 per cento si riferiscono all'intero prodotto vendibile.

Per i prodotti soggetti all'ammasso, le percentuali devono corrispondersi sul prezzo di ammasso effettivamente ricavato (prezzo base più premi eventuali, sovraddrezzo per caratteristiche, e deduzioni eventuali per impurità).

Gli accordi che in precedenza siano stati stipulati liberamente fra le parti, conservano piena validità se più favorevoli al lavoratore.

### Rapporto fra affittuario concedente e proprietario.

#### (Migliorie fondiarie)

Poiché il concedente affittuario è obbligato ad eseguire le miglorie, egli deve sottoporre il progetto dei miglioramenti al proprietario, il quale ha facoltà di sostituirsi all'affittuario nell'esecuzione delle miglorie. In caso di disaccordo sulla qualità delle miglorie, la decisione spetta all'Ispettore Provinciale dell'Agricoltura.

Se le miglorie sono compiute dall'affittuario, questo ha diritto al rimborso della spesa sostenuta, da detrarsi dal canone d'affitto.

Quando le miglorie determinino un incremento produttivo del fondo, il proprietario che le ha eseguite ha diritto ad un aumento del canone d'affitto, dal tempo in cui, per effetto delle miglorie stesse, si verifica l'incremento di produzione. L'aumento del canone, da convenirsi tra le parti, non sarà inferiore all'interesse legale, maggiorato di una congrua quota per gli ammortamenti.

Se le miglorie fossero state eseguite dall'affittuario, l'aumento del canone a tale titolo, sarà portato in detrazione dei rimborsi da avere dall'affittuario, in forza del capoverso precedente.

F.to il Ministro per l'Agricoltura e per le Foreste

SEGNi ANTONIO.

Lettera 7 luglio 1947 n. 18143.

Sono sorte divergenze circa l'applicazione delle clausole dell'accordo per la tregua mezzadrile relativa al pagamento della quota del 3 % ai mezzadri e all'utilizzazione del 4 % in migliorie.

Se il prodotto, sul quale deve essere pagata la quota del 3 % è soggetto ad ammasso, il concedente dovrà versare al colono l'equivalente in danaro del 3 % del prodotto, dopo che questo prodotto è stato consegnato all'ammasso in modo da determinare l'esatto prezzo dello stesso, che risulta dal prezzo base; più gli eventuali premi per sollecito conferimento, sovrapprezzo per caratteristiche diminuito dalle eventuali deduzioni per impurità.

Se il mezzadro è insufficientemente approvvigionato, gli sarà corrisposto, entro i limiti del 3 %, il prodotto in natura sino a raggiungere l'approvvigionamento.

Per il 4 % da impiegarsi in migliorie, la somma equivalente non dovrà essere accantonata, però concedente e mezzadro accerteranno in uno scritto, firmato in doppio originale dalle due parti, l'importo in danaro del 4 % del prodotto, man mano che questo viene diviso fra le parti.

F.to Il Ministro dell'Agricoltura  
On.le SEGN.

Lettera 25 agosto 1946. n. 1750.

Risulta a questo Ministero che in sede di applicazione del patto mezzadrile sorgono frequenti incertezze e contrasti nella determinazione della quota del 3 % della produzione lorda da assegnarsi al colono sulla parte padronale e della quota del 4 % sempre da prelevarsi sulla parte padronale, destinata ad essere impiegata per opere di miglioria nell'azienda.

Al fine di evitare il sorgere di tali incertezze e contrasti si prescrive che le parti provvedano in sede di ripartizione del prodotto alla determinazione della misura dello stesso, sulla quale saranno determinate le quote predette, misurazione e valutazione che dovranno risultare da apposito verbale di ripartizione dei prodotti controfirmato dalle parti.

Si prega di dare le opportune istruzioni per l'esatta osservazione della presente.

F.to Il Ministro dell'Agricoltura — On.le SEGN.

Lettera 12 novembre 1947.

In relazione alla richiesta di chiarimenti di tregua mezzadrile comunico che il calcolo del 4 % di cui alla lettera C. Il capoverso, art. 2 della tregua mezzadrile, deve essere riferito anche agli utili di stalla (dai quali sono stati già esplicitamente esclusi gli utili commerciali per compra vendita di bestiame). Mentre il 3 % di cui al « Patto di Tregua » si riferisce anche a tutte quelle situazioni dove, a seguito di patti aggiunti la quota del 50 % avesse già subito precedenti spostamenti e deve anche in questi casi essere portato in aumento alla quota del mezzadro.

F.to Il Ministro dell'Agricoltura — On.le SEGN.

## ACCORDI PER COMPENSI PICCOLI E GROSSI ARNESI, LUCE STALLA, ECC.

Anno 1944-45

Piccoli arnesi.

a) *poderi di collina e di pianura a coltura promiscua* con superficie fino a Ha. 4: L. 150 ad Ha.; dagli Ha. 4 agli 8 L. 120 ad Ha.; oltre gli 8 Ha. L. 100 ad Ha., fino ad un massimo di L. 1200;

b) *poderi di montagna* di qualsiasi superficie L. 80 ad Ha. fino a un massimo di L. 1000;

c) *poderi di pianura limitrofi ai centri abitati, irrigui, da coltura ortiva* L. 190 ad Ha.

Combustibile per trebbiatura.

Verrà addebitato al colono in c/e in ragione di L. 22 per ogni quintale di grano di sua parte per la metà della spesa occorrente per il combustibile.

Noleggio grossi arnesi.

— Seminatrici: L. 70 ad Ha. seminato a grano;

— Coltri grossi e pesanti: L. 50 ad Ha. lavorato;

— Paleiatrici: L. 120 per ogni Ha. di terreno ove venga eseguita la falciatura.

L'importo dei suddetti noleggi verrà addebitato al colono in c/e.

Viene inoltre stabilito che il proprietario percependo le cifre predette, non potrà addebitare al colono le spese di riparazione degli arnesi medesimi. Ove poi il colono sia proprietario degli arnesi in parola, egli potrà esigere dal conduttore del fondo le somme a questo titolo stabilite.

Luce stalla.

Ove il proprietario non fornisce al colono materie illuminanti (petrolio, olio, ecc.) dovrà corrispondere: L. 225 per stalla fino a 4 capi; L. 325 per stalla oltre i quattro capi.

Quando l'illuminazione viene effettuata con impianto elettrico, il proprietario abbonerà per l'intera annata un importo pari a 10 KW per quelle fino a 4 capi, e a 15 KW per stalle oltre i 4 capi. Per le stalle ove si effettui l'industria del latte, i compensi di cui sopra saranno maggiorati del 10 %.

Anno 1945-46

Piccoli arnesi.

a) *poderi di pianura, di collina* fino a 4 Ha.: L. 300 ad Ha.; da 4 a 8 Ha. L. 240 ad Ha.; oltre gli 8 Ha.: L. 200 ad Ha. fino a un massimo di L. 2400;

b) *poderi di montagna* di qualsiasi superficie L. 160 ad ettaro, fino a un massimo di L. 2000;

c) *poderi di pianura limitrofi ai centri abitati, irrigui ed a coltura ortiva*, L. 380 ad Ha.

**Noleggio grossi arnesi.**

Seminatrici: L. 140 ad Ha. seminato a grano;

Coltri grossi e pesanti: L. 100 ad Ha. lavorato;

Falciatrici: L. 240 per Ha. effettivamente falciato.

Quando gli arnesi sono del colono, questo potrà esigere dal conduttore del fondo lo stesso compenso.

**Combustibile per trebbiatura.**

Per questa operazione la metà delle spese per combustibile verrà addebitata a colono in ragione di L. 33 al Q.le di grano di sua parte.

**Luce stalla.**

Ove il proprietario non fornisce al colono materie illuminanti (petrolio, olio, ecc.) dovrà corrispondere: L. 275 annue per stalle fino a 4 capi; L. 400 oltre i quattro capi. Quando l'illuminazione viene effettuata con impianto elettrico, il proprietario abbonerà per l'intera annata un importo pari a 10 KW per stalle fino a 4 capi e 15 KW per stalle oltre i 4 capi. Per le stalle ove si eserciti l'industria del latte, il compenso sarà maggiorato del 10 %.

**Spese per aratura fatta da terzi.**

Per i lavori di aratura fatti da terzi presso i coloni ai quali furono razziate le bestie o comunque venute a mancare per cause di guerra, senza che queste siano state loro rimpiazzate, detti coloni dovranno fornire il vitto al bifolco mentre le altre spese da sostenersi per tale lavoro saranno del 75 % per il proprietario e 25 % per il colono. Qualora il terreno destinato alla semina sia da tali coloni lavorato a braccia, il proprietario corrisponderà ad essi L. 2000 ad Ha.

**Anno 1946-47**

**Piccoli arnesi** (vanghe, falci, arnesi da pota, forconi, pale, marre, corbelli e canestri, cesti, funi, ecc.).

I compensi per questo titolo, giusta l'art. 18 del Contratto di Mezzadria, restano fissati come segue:

a) *poteri di pianura e collina a coltura promiscua* con superficie fino a 4 ettari L. 450, ad ettaro; dai 4 ettari agli 8 ettari: L. 360 ad ettaro; per poteri oltre gli 8 ettari L. 300 ad ettaro fino ad un massimo di L. 3.600;

b) *poteri di montagna* di qualsiasi superficie L. 240 ad ettaro fino ad un massimo di L. 3.000;

c) *poteri di pianura limitrofi ai centri abitati, irrigui ed a coltura ortiva* L. 570 ad ettaro.

La superficie da prendersi a riferimento per il computo dei compensi di cui sopra, è quella effettivamente coltivata.

L'importo dei suddetti compensi sarà accreditato al colono in conto corrente.

Resta pienamente libera la facoltà delle parti di attenersi a quanto stabilito dal vigente Patto di Mezzadria (patto aggiunto all'art. 18, ultimo capoverso) e cioè che

la spesa per la manutenzione dei piccoli arnesi deve essere divisa a perfetta metà ed il proprietario potrà contribuirvi con un forfait annuo sulla base della metà dell'importo medio annuo delle spese effettive.

**Combustibile per trebbiatura.**

Per questa operazione la metà della spesa occorrente per il combustibile (art.31 del Patto di Mezzadria) verrà addebitato al colono in C/C in ragione di L. 49,50 per ogni quintale di grano di sua parte.

**Noleggio grossi arnesi:**

Seminatrici . . . . . L. 210 ad ettaro seminato a grano;

Coltri grossi pesanti . . . » 150 ad ettaro di terreno lavorato;

Falciatrici . . . . . » 360 per ogni ettaro ove venga eseguita la falciatura. Tale compenso sarà solo corrisposto quando l'uso di questa macchina sia ritenuto necessario in rapporto alla notevole estensione della coltura prativa.

L'importo dei suddetti noleggi sarà addebitato al colono in conto corrente.

Viene inoltre stabilito che il proprietario, percependo le cifre predette non potrà addebitare al colono le spese occorse per la riparazione degli arnesi in parola.

Ove poi il colono stesso sia proprietario degli arnesi medesimi, egli potrà esigere dal conduttore del fondo le somme a questo titolo stabilite.

**Luce stalla.**

I compensi per questo titolo qualora il proprietario non fornisca al colono materie illuminanti (petrolio, olio, carburato, ecc.) restano così fissati: L. 412 annue per stalle fino a 4 capi; L. 600 annue per stalle oltre i 4 capi.

Quando l'illuminazione viene effettuata con impianto elettrico il proprietario abbonerà per l'intera annata, un importo pari a 10 KW per stalle fino a 4 capi e a 15 KW per stalle oltre i 4 capi.

Per stalle poi ove si effettui l'industria del latte i compensi di cui sopra saranno maggiorati del 10 %. L'importo dei suddetti compensi verrà accreditato al colono in conto corrente.

**Spese per lavori di aratura fatti da terzi.**

Nel caso in cui a seguito dell'asportazione del bestiame da lavoro dal podere, durante il passaggio della guerra, si debba ricorrere a terzi per l'effettuazione delle operazioni di aratura per la semina del grano, il proprietario abbonerà al colono, la metà della sua parte di spesa, restando a carico del colono il vitto del bifolco.

Qualora il terreno destinato alla semina del grano della campagna 1946-1947 sia stato lavorato dal colono a braccia senza poter usufruire nè di trattore nè di bestiame, il proprietario corrisponderà al colono un compenso di lire 3.000 ad ettaro.

**Anno 1947-48 e 1948-49**

**Piccoli Arnesi** (vanghe, falci, arnesi da pota, forconi, pale, marre, corbelli e canestri, cesti, funi, ecc.).

I compensi per questo titolo giusta l'art. 18 del Contratto di mezzadria, restano fissati come segue:

a) *poderi di pianura e collina a coltura promiscua* con superficie fino a 4 Ha. L. 540 ad Ha.; dai 4 agli 8 Ha. L. 440 ad Ha.; per poderi oltre gli 8 Ha. L. 360 ad Ha. fino ad un massimo di L. 4.300;

b) *poderi di montagna* di qualsiasi superficie: L. 290 ad Ha. fino ad un massimo di L. 3.600;

c) *poderi di pianura limitrofi a centri abitati, irrigui ed a coltura ortiva* L. 690 ad Ha.

La superficie da prendersi a riferimento per il computo dei compensi di cui sopra è quella effettivamente coltivata.

L'importo dei suddetti compensi sarà accreditato al colono in conto corrente.

Resta pienamente libera la facoltà alle parti di attenersi a quanto stabilito dal vigente patto di mezzadria (patto aggiunto all'art. 18 ultimo cpv.) e cioè che la spesa per la manutenzione dei piccoli arnesi deve essere divisa a perfetta metà ed il proprietario potrà contribuirvi con un forfait annuo sulla base della metà dell'importo medio annuo delle spese effettive.

#### Combustibile per trebbiatura cereali:

Per questa operazione la metà della spesa occorrente per il combustibile (art. 31 del Patto mezzadria) verrà addebitata al colono in conto corrente in ragione di L. 70 per ogni quintale di sua parte.

#### Noleggio grossi arnesi:

Seminatrice L. 260 ad Ha. seminato a grano;

Coltri grossi pesanti » 180 ad Ha. di terreno lavorativo;

Falciatrici » 440 ad Ha. ove venga eseguita la falciatura. Tale

compenso sarà corrisposto quando il podere ha una superficie di almeno 4 Ha.

L'importo dei suddetti noleggi sarà addebitato o accreditato al colono in conto corrente.

Viene inoltre stabilito che il proprietario, percependo le cifre predette, non potrà addebitare al colono le spese occorse per la riparazione degli arnesi in parola. Ove poi il colono sia proprietario degli arnesi medesimi, egli potrà esigere dal conduttore del fondo le somme a questo titolo stabilite.

#### Luce stalla.

I compensi per questo titolo, qualora il proprietario non fornisca al colono materie illuminanti (petrolio, olio carburato, ecc.) restano così fissati: L. 550 annue per stalla fino a 4 capi; L. 800 annue per stalla oltre 4 capi.

Quando l'illuminazione viene effettuata con impianto elettrico, il proprietario abbonerà per l'intera annata un importo pari a 10 KW, per stalle fino a 4 capi ed a 15 KW per stalle oltre i 4 capi.

Per stalle ove si effettui l'industria del latte, i compensi di cui sopra saranno maggiorati del 10 %. L'importo dei suddetti compensi verrà accreditato al colono in conto corrente.

## PREZZI INDICATIVI PER LE STIME NEI PASSAGGI DI COLONIA

### Annata agraria 1944-45

Fieno maggese di 1 <sup>a</sup> qualità	L. 350-450
» agostano	» 250-350
Paglia sciolta di grano	» 70- 80
» di 1 <sup>a</sup> pressata	» 100
» di 1 <sup>a</sup> a covoni	» 85
Stallatico di 1 <sup>a</sup> a sodo me.	» 40
» di 2 <sup>a</sup> a sodo al me.	» 25
» di concimaie chiuse al me.	» 50
Pali di castagno al cento	» 50
» misti al cento	» 30
Canne secche al cento	» 5
» verdi al cento	» 20
Prato in barbe di medica di 1 <sup>a</sup> qualità Ha.	» 1400-1600
» in barbe di medica di 2 <sup>a</sup> qualità Ha.	» 800-1000
» stabile	» 600
Erbai in genere	» 800-1000
Carciofi a pianta uso familiare	» 1
» per industria	» 2-4
Asparagi di 1 <sup>a</sup> qualità al mq.	» 2
» di 2 <sup>a</sup> qualità al mq.	» 1
Fragole fragoloni al 100.	» 40-60
Filo di ferro alle viti al ml.	» 0,10-0,15
» di ferro spinato al ml.	» 0,20-0,30
Fieno in silos	»

### Annata agraria 1945-46

Fieno di 1 <sup>a</sup> qualità q.le	L. 1.800/2.200
» 2 <sup>a</sup> » »	» 1.300/1.700
» 3 <sup>a</sup> » »	» 800/1.200
Paglia sciolta di grano q.le	» 200/ 300
» in covoni o pressata q.le	» 300/ 400
Lefame di stalla 1 <sup>a</sup> qualità metro cubo a sodo	» 100
» 2 <sup>a</sup> » metro cubo a sodo	» 50
» Concimaie chiuse	» 130
Palature Pali di castagno	» 50/200 il 100
» Pali misti	» 30/80 il 100
» Pali verdi (sulla pianta)	» 20 il 100
Canne secche	» 10 il 100
» verdi	» 30 il 100

Prati erba medica di 1ª qualità ad Ha. . . . .	L.	3.500/4.500
erba medica di 2ª qualità ad Ha. . . . .	»	2.500/3.500
Prato stabile escluso il padule ogni Ha. . . . .	»	1.000/1.500
Erbai in genere a Ha. . . . .	»	2.000/4.000
<b>Carciofaie</b> per uso industriale . . . . .	»	8/12 ed.
per uso familiare . . . . .	»	5/8 ed.
<b>Asparagiaie</b> 1ª qualità al mq. . . . .	»	8/10
2ª qualità al mq. . . . .	»	4/6
<b>Fragoloni e fragolini</b> al cento . . . . .	»	100/200
<b>Filo di ferro</b> per le viti al metro . . . . .	»	0,10/0,15
spinato al metro. . . . .	»	0,20/0,30

### Annata agraria 1946-47

<b>Fieno</b> 1ª qualità al q.le . . . . .	L.	1.400/1.700
2ª qualità al q.le . . . . .		1.000/1.400
3ª qualità al q.le . . . . .	»	700/1.000
<b>Paglia</b> sciolta di grano al q.le . . . . .	»	250/300
in covoni al q.le . . . . .	»	400/450
sciolta e pressata al q.le. . . . .	»	350/400
<b>Letame</b> di 1ª qualità a sodo all'aperto al mc. . . . .	»	100/230
di 2ª qualità a sodo all'aperto al mc. . . . .	»	100/150
in concimaia chiusa tipo beccari, maturo al mc. . . . .	»	200/300
<b>Pali</b> di castagno al 100 . . . . .	»	100/300
misti il 100. . . . .	»	50/150
verdi in pianta il 100 . . . . .	»	25
<b>Canne</b> secche al 100. . . . .	»	20
verdi al 100 . . . . .	»	30/50
<b>Erba medica</b> e trifoglio 1ª qualità all' Ha. . . . .	»	4.000/5.500
e trifoglio 2ª qualità all' Ha. . . . .	»	2.500/4.000
e trifoglio 3ª qualità all' Ha. . . . .	»	
<b>Prato stabile</b> escluso il padule. . . . .	»	1.500/2.500
Erbai in genere ad Ha. . . . .	»	2.000/4.000
<b>Carciofi</b> per uso familiare a pianta . . . . .	»	6/8
per uso commerciale a pianta. . . . .	»	8/12
<b>Asparagi</b> al mq. di 1ª qualità . . . . .	»	8/10
al mq. di 2ª qualità . . . . .	»	4/6
<b>Fragoloni e fragolini</b> al 100 . . . . .	»	100/200
<b>Filo di ferro</b> al metro . . . . .	»	0,15/0,20
spinato il metro. . . . .	»	0,30/0,40

### Annata agraria 1947-48

<b>Fieno</b> di 1ª qualità al q.le . . . . .	L.	1.600/2.000
di 2ª qualità al q.le . . . . .	»	1.200/1.600
di 3ª qualità al q.le . . . . .	»	800/1.200

<b>Paglia</b> sciolta di grano al q.le . . . . .	L.	300/400
in covoni di grano . . . . .	»	400/500
pressata . . . . .	»	500/600
<b>Letame</b> 1ª qualità a sodo all'aperto al mc. . . . .	»	300/350
2ª qualità a sodo all'aperto al mc. . . . .	»	150/200
in concimaia chiusa tipo beccari . . . . .	»	400/500
<b>Pali</b> di castagno al 100 . . . . .	»	300/700
misti di castagno al 100. . . . .	»	150/350
verdi in pianta al 100 . . . . .	»	40/60
<b>Canne</b> secche al 100. . . . .	»	30
verdi. . . . .	»	50/70
<b>Prati</b> in barbe e misti a trifogli di 1ª qualità di pianura . . . . .	»	10.000/12.000
in barbe e misti a trifogli di 1ª qualità di pianura . . . . .	»	6.000/10.000
idem di collina di 1ª qualità . . . . .	»	5.000/ 8.000
idem di collina di 2ª qualità . . . . .	»	3.000/ 5.000
idem di collina di 3ª qualità . . . . .	»	1.500/ 3.000
Prato stabile escluso il padule . . . . .	»	1.000/ 2.000
Erbai in genere ad Ha. . . . .	»	4.000/ 7.000
<b>Carciofi</b> per uso familiare a pianta . . . . .	»	8/10
per uso commerciale a pianta non vangati . . . . .	»	12/12
<b>Asparagi</b> al mc di 1ª qualità . . . . .	»	12/18
al mc. di 2ª qualità. . . . .	»	8/12
<b>Fragolini e fragoloni</b> al 100 . . . . .	»	100/200
<b>Filo di ferro</b> al metro lineare. . . . .	»	0,15/0,25
al metro lineare spinato . . . . .	»	0,30/0,50

### Annata agraria 1948-49

<b>Fieno</b> di 1ª qualità al q.le . . . . .	»	1.600/2.000
di 2ª qualità al q.le . . . . .	»	1.200/1.600
di 3ª qualità al q.le . . . . .	»	800/1.200
<b>Paglia</b> sciolta di grano al q.le . . . . .	»	400/ 450
in covoni di grano al q.le . . . . .	»	500/ 550
pressata al q.le . . . . .	»	600/ 650
<b>Letame</b> 1ª qualità a sodo all'aperto al mc. . . . .	»	400/ 450
2ª qualità a sodo all'aperto al mc. . . . .	»	250/ 350
in concimaia chiusa tipo beccari . . . . .	»	500/ 600
<b>Pali</b> di Castagno al 100 . . . . .	»	700/1.500
misti al 100 . . . . .	»	350/ 800
Verdi in pianta al 100. . . . .	»	100/ 150
<b>Canne</b> Secche al 100 . . . . .	»	40
Verdi al 100 . . . . .	»	100/ 120
<b>Prati</b> in erbe e misti trifogli di 1ª qualità di pianura ad Ha . . . . .	»	12.000/15.000
di 2ª qualità di pianura ad Ha . . . . .	»	8.000/12.000
idem di collina di 1ª qualità . . . . .	»	8.000/12.000
idem di collina di 2ª qualità . . . . .	»	6.000/ 8.000
idem di collina di 3ª qualità . . . . .	»	4.000/ 6.000

Prato stabile escluso il Padule . . . . .	»	2.000/ 4.000
Erbai in genere ad Ha. . . . .	»	6.000/10.000
Carciofi per uso familiare l'uno . . . . .	»	10/12
per uso commerciale vangati l'uno . . . . .	»	14
per uso commerciale non vangati l'uno. . . . .	»	12
Asparagi di 1ª qualità al mq. . . . .	»	25/30
di 2ª qualità al mq. . . . .	»	15/20
Fragolini e fragoloni al 100 . . . . .	»	150/250
Filo di ferro al metro . . . . .	»	0,50/1
spinato al metro . . . . .	»	1/1,50
Colonnini di cemento . . . . .	»	50/100

### Prezzo del grano di integrazione

Anno 1944-45	L.	900 al ql.
» 1945-46	»	900 » »
» 1946-47	»	2250 » »
» 1947-48	»	4000 » »
» 1948-49 da	»	6250 a L. 6500 al ql.

(varia con il peso specifico).

### Premio di sollecito conferimento grano

Il Ministero dell'Agricoltura e Foreste ha disposto che nella conduzione dei fondi a mezzadria, l'importo del « premio » venga ripartito fra gli interessati nella stessa misura in cui viene ripartito il grano prodotto.

In accordo con la Ass. Agric. è stato convenuto di dividere il « premio » a perfetta metà fra concedente e coloni. Va da sé che il « premio » deve essere diviso a metà anche per il grano conferito dal colono.

Si precisa infine che il « premio » da accreditarsi al colono non deve essere riferito alla metà del grano raccolto nel podere, ma solo al quantitativo conferito all'ammasso.

Per determinare nelle Aziende costituite da più unità il quantitativo di grano di ciascun podere (cui riferire il premio, si imposti la seguente proporzione:

$$\text{Produzione padronale conferita: a produzione totale} = x : 100.$$

Esempio:

Il colono ha avuto dedotti dal seme ql. 80 di grano e quindi 40 di sua parte. Egli ne conserva per uso familiare 32 ql., consegnandone quindi 8 di sua parte all'ammasso.

Il proprietario ha ricevuto dai vari coloni ql. 400 di grano di sua parte; ne conserva per uso di fattoria ql. 100 e consegna all'ammasso ql. 300.

Si fa la proporzione:

$$300 : 400 = 75 : 100$$

In conseguenza il proprietario ha consegnato all'ammasso il 75 % del grano raccolto da ciascuno colono.

Grano consegnato dal colono ql. 8 (premio 300 al ql.) . . . . .	L.	2.400
Grano consegnato dal proprietario per il colono P. ql. 30 (premio 300 al ql.) . . . . .	»	9.000

Totale premio realizzato nel podere del colono P. . . . . L. 11.400  
che, divise a perfetta metà, rappresentano L. 5.700 per ciascuno.

Quindi al colono P. spettano . . . . .	L.	5.700
da cui debbono essere detratte per premio riscosso direttamente. . . . .	»	2.400

Differenza da accreditare al colono . . . . .	L.	3.300
Percentuale del 10 % sulla parte padronale in valore da accreditare al colono a norma del « Giudizio » De Gasperi per ql. 4 a L. 2.250 (a norma del peso specifico) . . . . .	»	9.000

Totale da accreditare al colono P. in conto raccolto grano dell'annata 1946. . . . .	L.	12.300
--	----	--------

Il Premio sollecito conferimento per l'anno 1946 è stabilito in L. 300 al ql. di grano.

Il Premio sollecito conferimento per l'anno 1947 è stabilito in L. 400 al ql. di grano.

### Trebbiatura del grano effettuata a mano

Per questa operazione spetta al colono, per ogni quintale di grano di parte padronale, un compenso nella seguente misura:

Anno 1944-45	L.	40,00 al ql.
» 1945-46	»	60,00 » »
» 1946-47	»	90,00 » »
» 1947-48	»	122,20 » »
» 1948-49	»	122,20 » »

### Suini allevati a mezzadria

Per il suino allevato a mezzadria e prelevato dal colono per uso di alimentazione della sua famiglia, fermo restando a favore del colono il ribasso del 15 % stabilito dall'art. 51 del Patto di Mezzadria, si fissano i seguenti prezzi:

Per l'annata 1944-45 L. 100 al kg. peso vivo.

» » 1945-46 » 215 al kg. peso vivo.

» » 1946-47 e successive il prezzo del mercato in luogo.

I prezzi di cui sopra si riferiscono tanto ai suini ingrassati e prelevati per il consumo della famiglia del colono come per quelli prelevati dal proprietario per uso familiare.

Resta inteso che la decurtazione del 15 % prevista dall'art. 51 del Patto di Mezzadria, si applica solo sul primo suino.

Nella annate cui si riferisce il Giudizio De Gasperi e la Tregua Mezzadrile il colono beneficerà di i compensi prescritti da dette leggi.

## Tariffe per le opere e le attaccature dal 25 marzo in poi

	OPRE	ATTACCATURE
Dal 25 marzo 1940 al 15 giugno 1941 . . . . .	13,60	20,40
Dal 16 Giugno 1941 al 20 aprile 1943 . . . . .	18,60	27,90
Dal 21 aprile 1943 al 30 novembre 1943 . . . . .	23,60	35,40
Dal 1 dicembre 1943 al 15 agosto 1944 . . . . .	32,00	48,00
Dal 16 Agosto 1944 al 4 febbraio 1945 . . . . .	68,00	175,00
Dal 5 febbraio 1945 al 30 giugno 1945 . . . . .	110,00	215,00
Dal 1 luglio 1945 al 21 dicembre 1945 . . . . .	160,00	290,00
Per la Provincia		
Dal 22 dicembre 1945 al 7 luglio 1946 . . . . .	190,00	360,00
Per la zona di Empoli		
Dal 22 dicembre 1945 al 7 luglio 1946 . . . . .	190,00	360,00
Per la Provincia.		
Dal 8 luglio 1946 al 10 novembre 1946 . . . . .	227,50	416,25
Per la zona di Empoli		
Dal 8 luglio 1946 al 10 novembre 1947 . . . . .	241,00	436,00
Per la Provincia.		
Dal 11 novembre 1946 al 30 aprile 1947 . . . . .	337,00	580,00
Per la zona di Empoli		
Dal 11 novembre 1946 al 30 aprile 1947 . . . . .	351,00	601,00
Dal 1 maggio 1947 al 31 luglio 1947 . . . . .	423,00	694,00
Dal 1 agosto 1947 al 13 dicembre 1948 . . . . .	570,00	930,00
Dal 14 dicembre 1948 in poi . . . . .	630,00	1020,00

N. B. - Le opere sono considerate di otto ore giornaliere; il lavoro straordinario oltre le otto ore, deve essere retribuito con la maggiorazione del 15 % mentre quello notturno o festivo con la maggiorazione del 40 %, come è previsto dall'art. 8 del Contratto Collettivo Regionale per i Braccianti e Salariati Agricoli.

Le attaccature fino al 7 luglio 1946 sono state concordate di 4 ore con l'Associazione Agricoltori, mentre successivamente l'Associazione medesima vorrebbe considerarle di otto ore nonostante l'art. 22 del Capitolato Colonico e la consuetudine.

Sempre in merito alle attaccature i prezzi di cui sopra si riferiscono al bestiame a stima, mentre, dove il bestiame è a conferimento, i mezzadri possono chiedere, per attaccature di quattro ore, la paga dell'operaio fisso, maggiorata dal 100 %.

Esempio all'ultima paga = L. 630 + L. 630 = L. 1.260.

Per le attaccature extra fattoria dai compensi ricavati, verrà detratta la paga vigente per gli operai fissi e la rimanenza sarà divisa a perfetta metà. Per tutte le altre prestazioni di giogaturè e trasporti valgono le norme contemplate nel vigente Patto Colonico.

## D. L. L. 2 APRILE 1946 n. 142

### Disciplina provvisoria del carico contributivo per le varie forme previdenza e di assistenza sociale.

*Art. 1.* — A decorrere dal primo periodo di paga successivo alla data di entrata in vigore del presente Decreto e in via provvisoria fino a che non sarà provveduto ad una organica disciplina della ripartizione degli oneri contributivi fra datori di lavoro e lavoratori per le varie forme di previdenza e assistenza sociale contemplate dal successivo art. 2, la quota dei contributi dovuta in qualunque settore dell'attività produttiva da parte dei lavoratori ai sensi delle disposizioni vigenti per le forme di Previdenza e Assistenza predette è corrisposta, senza alcun diritto a rivalsa, dai datori di lavoro in luogo dei lavoratori stessi e sarà considerata a tale titolo a tutti gli effetti di Legge e conteggiata sulla retribuzione al lordo.

*Art. 2.* — Le forme di Previdenza e di Assistenza, per le quali il datore di lavoro a norma dell'articolo precedente è tenuto alla corresponsione senza diritto a rivalsa delle quote di contributo di spettanza dei lavoratori, sono le seguenti:

1) assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti;

2) assicurazione obbligatoria per la tubercolosi;

3) assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria;

4) assicurazione obbligatoria per la nuzialità e natalità;

5) assegni integrativi delle pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, vecchiaia e superstiti e delle forme di previdenza sostitutive di essa, nonché delle altre prestazioni dell'Assicurazioni Sociali;

6) assicurazione obbligatoria per le malattie nell'industria, nell'agricoltura, nel Commercio e nel Credito, assicurazione e servizi tributari appaltati;

7) trattamenti di Previdenza sostitutivi dell'Assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, vecchiaia e superstiti.

*Art. 3.* — Per i trattamenti di Previdenza sostitutivi della Assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, vecchiaia e superstiti, il datore di lavoro è tenuto, in osservanza di quanto disposto dall'art. 1, a corrispondere oltre alla quota di sua spettanza, la parte del contributo di pertinenza del lavoratore, corrispondente all'importo che deriverebbe per esso dall'applicazione della Assicurazione generale predetta.

*Art. 4.* — I contributi corrisposti fino al 31 luglio 1945 per le forme di Previdenza e di assistenza di cui al precedente art. 2, secondo le norme in atto alla data della liberazione dall'occupazione tedesca, nelle Provincie del Piemonte, della Lombardia, della Venezia Euganea, della Venezia Tridentina, della Venezia Giulia, della Liguria e dell'Emilia, non sono ripetibili.

I datori di lavoro che non abbiano corrisposto i contributi dovuti in base alle norme predette sono tenuti, entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente Decreto, al versamento dei contributi stessi fino alla data suindicata.

L'accertamento e la riscossione dei contributi predetti sono effettuati dagli Istituti Assicuratori, secondo le norme in atto alla data della liberazione dell'occupazione tedesca.

*Art. 5.* — Nelle Provincie contemplate dal precedente articolo 4 e per i settori dell'attività produttiva per i quali, secondo le disposizioni in atto alla data della Li-

berazione dall'occupazione tedesca, i lavoratori erano dispensati da ogni contribuzione per la Previdenza Sociale, i contributi per le forme di Previdenza di cui al precedente art. 2 che non siano stati, comunque, versati nel periodo compreso fra il 1 agosto 1945 e la data di inizio del primo periodo di paga successivo a quello di entrata in vigore del presente Decreto sono corrisposti dal datore di lavoro, senza diritto a rivalsa per la parte che avrebbe dovuto essere di pertinenza del lavoratore.

Le quote di contributo eventualmente trattenute nel periodo predetto a carico dei lavoratori non sono ripetibili.

L'accertamento e la riscossione dei contributi nel periodo predetto saranno effettuati con le norme attualmente in vigore.

*Art. 6.* — Il datore di lavoro che trattiene sulle retribuzioni dei propri dipendenti o si fa, comunque, rimborsare dai dipendenti stessi le quote dei contributi dovuti per le forme di Previdenza indicate nell'art. 2 che, secondo le disposizioni del presente Decreto, devono essere corrisposte senza diritto a rivalsa, è punito con l'ammenda da L. 100 a L. 300 per ogni lavoratore cui si riferisce la contravvenzione, salvo che il fatto costituisce reato più grave.

#### **Lettera n. 6119 del 7 ottobre 1946 del Ministro del Lavoro e Previdenza Sociale.**

**OGGETTO: D.L.L. 2-4-46 n. 142 - Applicabilità ai mezzadri e coloni dei contributi unificati.**

Varie Associazioni Sindacali hanno chiesto di conoscere il pensiero di questo Ministero in merito alla applicabilità o meno, ai mezzadri e coloni, delle disposizioni del Decreto in oggetto con le quali — come è noto — è stata posta a carico del datore di lavoro, senza diritto a rivalsa, la quota dei contributi assistenziali dovuta dai lavoratori.

Al riguardo, questa Amministrazione, in conformità del parere espresso dal Ministero di Grazia e Giustizia, è d'avviso che nella larga dizione « datori di lavoro » e « lavoratori », adottata dal D.L. 2 aprile 1946, n. 142, siano compresi da un lato i concedenti di terreni a mezzadria e colonia e, dall'altro, gli appartenenti alle famiglie mezzadrili e coloniche.

Il Ministro — *F. lo D'ARAGONA.*

#### **Lettera n. 24460/GU/A/S del 29-12-1948 inviata alla Prefettura di Lecce dal Ministro del Lavoro e Previdenza Sociale.**

Con nota sopracitata, n. 22962 del 22 novembre 1948, codesta Prefettura ha segnalato una viva agitazione determinatasi fra i coloni e mezzadri a seguito dell'invito rivolto dalla locale Associazione Agricoltori ai propri associati, di esercitare il diritto di rivalsa per una quota parte dei contributi agricoli unificati, diritto affermato dagli agricoltori e contestato — invece — dai mezzadri e coloni.

Al riguardo, questo Ministero rileva che esso ha già avuto occasione di esprimere il proprio avviso con nota n. 6119 del 7 ottobre 1946 di cui è cenno nella nota di codesta Prefettura cui si risponde.

Non essendo però valso tale avviso a derimere le controversie fra le parti, questo Ministero — in considerazione che la regolamentazione del carico contributivo, di cui al Decreto n. 142 sopra richiamato, ha carattere provvisorio — non ha ritenuto fosse il

caso di emanare un apposito disegno di legge per l'interpretazione di norme legislative provvisorie. E ciò anche per dar modo alle Assemblee legislative — in sede di definitiva disciplina della Previdenza Sociale — di pronunciarsi anche su questo problema. In attesa di ciò le controversie che insorgono potranno trovare la loro composizione nell'accordo delle parti o, in difetto, nella decisione del Magistrato ordinario.

Quanto sopra detto si riferisce naturalmente alla mezzadria normale. Ove, invece, si tratti di compartecipazione o di altre forme ad esse assimilabili come quelle il cui fabbisogno aziendale non superi le 120 giornate, non sembra possa sorgere motivo di contestazione giacchè, in tali casi, non può effettuarsi alcuna rivalsa, salvo che per i contributi imposti per l'impiego di mano d'opera estranea al nucleo famigliare.

Il criterio per stabilire se si tratti di mezzadria normale o di compartecipazione va — parere di questo Ministero — desunto dalla forma di conduzione accertata in ogni singolo caso dall'Ufficio Provinciale per i Contributi Unificati.

Invece vertendo — nella specie — la contestazione unicamente sulla ripartizione o meno di un carico contributivo già imposto da detto Ufficio, non sembra possa prescindersi dalla forma di conduzione da detti uffici accertata, e di cui la tassazione è la logica conseguenza.

Tale forma di conduzione — ove non risponda a realtà — l'agricoltore ha il diritto di veder modificata mediante richiesta, ma essa, fino a che questa resta invariata, non può non essere presa a base per derimere le controversie in esame.

p. Il Ministro  
*F. lo SIMEONE.*

# COLTIVATORI DIRETTI AFFITTUARI

## Disposizioni in materia di affitto di fondi rustici

L'adeguamento dei canoni di affitto è fissato al netto del 30 % del premio di coltivazione.

Per gli adeguamenti dei canoni i prezzi del grano sono i seguenti:

Anno 1924	L.	128,20	Anno 1936	L.	121,35
» 1925	»	185,14	» 1937	»	127,90
» 1926	»	205,61	» 1938	»	134,83
» 1927	»	145,06	» 1939	»	138,00
» 1928	»	155,79	» 1940	»	138,00
» 1929	»	133,02	» 1941	»	138,00
» 1930	»	130,19	» 1942	»	195,00
» 1931	»	105,10	» 1943	»	236,00
» 1932	»	110,65	» 1944	»	235,00
» 1933	»	94,45	» 1945	»	900,00
» 1934	»	89,57	» 1946	»	1500,00
» 1935	»	108,48	» 1947	»	2800,00
			» 1948	»	4375,00

### Esempio di adeguamento di un canone di affitto:

Contratto di affitto stipulato nel 1939: canone iniziale L. 1.380 all'anno.

Prezzo del grano L. 138 al ql.

$L. 1.380 : 138 = ql. 10$  di grano.

$ql. 10 \text{ a } L. 4.375 = L. 43.750$ , importo del canone per il 1948.

Qualora la cifra fosse troppo forte l'affittuario potrà ricorrere alla Sezione Specializzata presso il Tribunale.

# PICCOLI PROPRIETARI COLTIVATORI DIRETTI

## Assicurazioni infortuni

Con la legge 23 agosto 1917, n. 1450 venne istituita l'Assicurazione infortuni in agricoltura i cui contributi vengono pagati da tutti i proprietari terrieri insieme alla tassa terreni.

Anche i piccoli proprietari coltivatori diretti hanno quindi diritto ad usufruire delle prestazioni di quest'assicurazione in caso di infortunio sul lavoro.

Esse sono le seguenti:

### IN CASO DI INFORTUNIO MORTALE:

	Uomini	Donne
Dai 12 ai 15 anni . . . . .	L. 20.000	L. 14.000
» 15 » 23 » . . . . .	» 38.000	» 19.000
» 23 » 55 » . . . . .	» 48.000	» 24.000
» 55 » 65 » . . . . .	» 28.000	» 14.000

### IN CASO DI INABILITÀ PERMANENTE:

Dai 12 ai 15 anni . . . . .	L. 34.000	L. 23.000
» 15 » 23 » . . . . .	» 48.000	» 28.000
» 23 » 55 » . . . . .	» 62.000	» 38.000
» 55 » 65 » . . . . .	» 38.000	» 19.000

PER GLI INFORTUNI CHE PRODUCONO INABILITÀ PERMANENTE PARZIALE, che diminuisce più del 15% = l'attitudine al lavoro, l'indennità è calcolata sulla base di quella stabilita per l'inabilità permanente assoluta ridotta in proporzione delle residue attitudini al lavoro.

### Estratto della legge 17 agosto 1935 n. 1756 in merito all'assistenza infortunistica:

Art. 32. — L'infortunato non può, senza giustificato motivo, rifiutare di sottoporsi alle cure mediche e chirurgiche, compresi gli atti operatori che l'Istituto ritenga necessari. L'accertamento dei motivi del rifiuto e dell'elusione delle cure prescritte in caso di contestazione è demandata al giudizio inoppugnabile di un Collegio arbitrale composto di un medico imposto dall'Istituto Assicuratore, da un medico designato dall'Associazione professionale che rappresenta giuridicamente l'infortunato, e di un terzo medico scelto da essi in una lista preparata dal Sindacato dei medici.

Il giudizio è promosso dall'Istituto Assicuratore e dall'infortunato nel termine di quindici giorni dalla dichiarazione o dalla contestazione del rifiuto.

Il rifiuto ingiustificato a prestarsi alle cure o la non esecuzione delle cure prescritte, importano la perdita del diritto all'indennità.

*Art. 33.* — .....Qualora la cura importi un atto operatorio, l'infortunato può chiedere che questo sia eseguito da un medico di sua fiducia; in questo caso però sarà a suo carico l'eventuale differenza fra la spesa effettivamente sostenuta e quella che avrebbe sostenuto l'Istituto Assicuratore se avesse provveduto direttamente alla cura.

Qualora sorga disaccordo fra il medico dell'infortunato e quello dell'Istituto Assicuratore sul trattamento curativo, la decisione è rimessa a un collegio arbitrale costituito in conformità dello stesso art. 32.

*Art. 36.* — L'Istituto Assicuratore è tenuto a provvedere a proprie spese alla prima fornitura delle protesi da lavoro, ed alla rinnovazione di esse, purchè però sia trascorso il termine stabilito dall'Istituto medesimo, allo scopo di garantire la buona manutenzione degli apparecchi da parte dell'infortunato.

Nella nuova legge 3 Marzo 1949, l'art. 7 riguarda anche gli infortuni agricoli ai quali, per effetto del regolamento 21 novembre 1918 n. 1889, l'indennità liquidata per infortuni avvenuti fino al 31 dicembre 1945 è stata versata all'I. N. P. S. per la conversione in rendita vitalizia.

Ai predetti titolari di rendita vitalizia (gestione trasferita all'I.N.A.I.L. col 1° gennaio 1948) in luogo dell'assegno carovita, viene concesso dal 1° gennaio 1949 un assegno continuativo mensile di L. 3000 per i titolari aventi un'inabilità permanente dal 50 al 79 %, di L. 5000 per quelli aventi un'inabilità dall'80 al 89 %, e di L. 7000 per quelli aventi un'inabilità del 90 al 100 %.

L'art. 10 della nuova legge contempla la soppressione delle disposizioni relative, all'assegno di carovita previste nel Decreto 21 gennaio 1947 n. 14, ma non accenna a quelle di cui al D. L. 9 settembre 1947 n. 928, le cui disposizioni continuano quindi ad avere vigore.

*Per le pratiche relative agli infortuni, gli interessati devono rivolgersi non appena infortunati agli Uffici I.N.C.A. locali, dove esistono, altrimenti direttamente a quello Pror.le di Firenze, Via dei Servi, 15 - presso la Camera del Lavoro.*

